Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 | **Roma — Lunedì 26 Novembre** | **Numero 274**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Con decreto in data 25 corrente mese, **Sua Maestà il Re** ha accettate le dimissioni dalla carica di Sottosegretario di Stato per il Tesoro, rassegnate dal professore Bonaldo Stringher.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **375** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865 sulla privativa dei sali e tabacchi;

Viste le deliberazioni prese dal Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei tabacchi nelle sue adunanze del 6, 8, 9 e 10 luglio 1900;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Sono abrogati il Regolamento approvato col R. decreto del 12 novembre 1891, n. 643, ed il R. decreto del 25 settembre 1895, n. 617, che modifica alcune disposizioni del primo.

Art. 3.

Il nuovo Regolamento andrà in vigore colla campagna di coltivazione del tabacco dell'anno 1901, la quale ha principio colla pubblicazione dei relativi manifesti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

TITOLO I.
Disposizioni generali.

CAPITOLO I.
Concessione della coltivazione

Art. 1.

La coltivazione del tabacco è permessa:

a) per le Manifatture dello Stato;

b) per esportarne il prodotto all'estero;

c) per esperimento.

Art. 2.

Le coltivazioni, il prodotto delle quali è destinato alle Manifatture nazionali, s'intendono fatte nell'interesse dello Stato.

Esse sono ristrette alle località annualmente determinate col manifesto di cui all'articolo 39, o concesse nelle forme di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 3.

Le coltivazioni, indicate alle lettere *b* e *c* dell'articolo 1, possono essere fatte in qualunque punto del territorio nazionale, sotto l'osservanza delle condizioni specificate nei seguenti articoli, e senza altra ingerenza da parte dell'Amministrazione, all'infuori delle prescrizioni necessarie per la tutela della privativa, salvo che trattisi di esperimenti fatti in concorso con lo Stato.

Art. 4.

Qualunque sia lo scopo della coltivazione, occorre un'annua licenza.

Questa è accordata esclusivamente ai possessori a titolo di proprietà o di dominio utile, di usufrutto o di locazione del terreno da coltivare, purchè quest'ultima risulti da atto pubblico, o da scrittura privata o denunzia verbale, debitamente registrate. La durata della locazione in corso non deve essere inferiore ai 3 anni e la sua scadenza non deve aver luogo prima del termine stabilito per l'ultimazione del raccolto.

La licenza può anche essere accordata a Società, o collettivamente a gruppi di persone, ciascuna delle quali si trovi nelle condizioni di possesso dei terreni dichiarati, sia capo della famiglia che conduce direttamente la coltivazione, ed assuma, solidariamente con tutte le altre, gli obblighi e le responsabilità inerenti alla coltivazione.

Tanto le Società, quanto i concessionari di licenze collettive sono, per regola, esonerati dal prestare la garanzia di cui all'articolo 11. Quest'obbligo potrà essere loro imposto tutte le volte che l'Amministrazione lo ritenga necessario.

Se nel corso della coltivazione venisse, per successione o per altre cause, legalmente accertate, a cessare nella ditta concessionaria il titolo di possesso del terreno, la coltivazione potrà essere concessa al nuovo possessore, purchè egli si trovi nelle condizioni volute dal presente Regolamento e produca regolare dichiarazione entro il termine di giorni 20. Dove ciò non avvenga, la coltivazione sarà distrutta.

Art. 5.

Agli effetti del presente Regolamento:

a) è « concessionario » o « ditta concessionaria » chi, a termini dell'articolo 4, ottenne la licenza di coltivazione;

b) è « coltivatore » chi è dalla ditta concessionaria incaricato, mediante la dichiarazione di cui all'articolo 11, di condurre ed eseguire personalmente la coltivazione e di tenerne in custodia il prodotto fino alla consegna;

c) è « operaio » od « operaia » chi è adibito, in aiuto ed alla dipendenza del coltivatore, per la materiale esecuzione delle operazioni inerenti alla coltivazione fino alla consegna dei prodotti;

d) è « procuratore » chi, munito di procura speciale, è incaricato di assistere non solo alle operazioni di campagna, di governo e di deposito dei tabacchi, ma ancora a quelle della consegna in magazzino, alla firma della liquidazione, ed alla riscossione del relativo prezzo;

e) è « rappresentante » chi è indicato come tale nella dichiarazione di coltivazione per assistere soltanto alle operazioni di campagna, di governo, di deposito e di consegna dei tabacchi e per firmare i relativi atti, comprese le liquidazioni delle somme dovute per il tabacco consegnato.

S'intende inoltre:

f) per « concessione » la facoltà accordata con ciascuna licenza, ad una o più persone, di coltivare un numero determinato di piante di una o più specie di tabacco; e nei casi di licenze collettive, la facoltà medesima accordata a ciascuno dei coobbligati;

g) per « unità culturale » l'insieme dei terreni condotti direttamente da una stessa famiglia colonica e costituenti il podere, o l'unità equivalente, secondo la determinazione dovuta alle consuetudini locali.

Nei latifondi nei quali tale determinazione non esista, devesi intendere per unità culturale, agli effetti del presente Regolamento, ogni frazione del latifondo medesimo, di superficie non inferiore a 5 ettari, affidata ad una famiglia colonica;

h) per « coltivazione » l'insieme delle piantagioni di tabacco di una stessa specie, che si effettuano in uno o più appezzamenti compresi in una sola unità culturale e condotti direttamente da uno stesso coltivatore;

i) per « appezzamenti » le suddivisioni di terreno, ancorchè non contigue, costituenti una medesima coltivazione;

k) per « partita » il prodotto di una coltivazione.

Art. 6.

Coloro che non intendano di condurre personalmente e materialmente la coltivazione fino alla consegna del prodotto, debbono indicare quale coltivatore, nella dichiarazione di cui all'articolo 12, il capo della famiglia colonica che conduce il fondo destinato alla coltivazione.

È accordata al richiedente la facoltà di designare nella dichiarazione i propri coltivatori, ciascuno per la coltivazione che gli viene assegnata, od in loro vece altra persona, a rappresentarlo come alla lettera *e* del precedente articolo.

Le Società ed i firmatari di domande collettive, hanno l'obbligo di fare nel detto atto l'esplicita designazione del loro rappresentante.

Tutte le intimazioni di atti e le comunicazioni per qualunque provvedimento concernente le coltivazioni, quando sieno notificate al domicilio del coltivatore, si riterranno come legalmente fatte al concessionario.

Art. 7.

Tutte le operazioni di verifica e di accertamento per le quali sia previsto dal presente Regolamento un invito preventivo al concessionario, si compiranno dai funzionari dell'Amministrazione, con l'assistenza di due testimoni, che non siano agenti dell'Amministrazione stessa, quando, malgrado il comunicato e ricevuto invito, non vi intervengano nè il concessionario, nè il suo rappresentante o procuratore.

Può però omettersi l'assunzione dei testimoni, quando il coltivatore sia presente ed accetti con la sua firma i risultati della operazione.

Quando durante la coltivazione o nei locali di cura occorra la presenza dei testimoni, la spesa sarà a carico del concessionario: nelle altre operazioni rimarrà ad escluviso carico dell'Amministrazione.

Tutte le denunzie che le ditte concessionarie od i coltivatori intendono di fare nel corso della coltivazione e del governo del tabacco, debbono risultare, con la relativa data, da apposita nota, scritta e poi firmata dall'impiegato che ha l'obbligo di riceverle; senza di che la denuncia si riterrà come non avvenuta.

Art. 8.

Non possono essere concessionari, coltivatori, procuratori, rappresentanti o periti:

a) coloro che per sentenza dell'Autorità giudiziaria, o per decisione dell'Autorità amministrativa, pronunziata nel modo stabilito dalla legge doganale, siano stati riconosciuti colpevoli di contrabbando, e coloro a carico dei quali sia in corso procedimento per reato di contrabbando;

b) coloro che per sentenza dell'Autorità giudiziaria siano stati riconosciuti colpevoli di gravi ingiurie, di minaccie, o di resistenza verso gl'impiegati delle coltivazioni o le guardie di finanza nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto riguardano la coltivazione del tabacco, od in causa di queste; e coloro contro i quali sia in corso un procedimento giudiziario per lo stesso titolo;

c) coloro che, in seguito ad analoga intimazione, non abbiano licenziate dal loro servizio nelle coltivazioni persone estranee alla famiglia colonica, che si trovassero colpite da qualcuno dei motivi di esclusione indicati nei due precedenti allinea *a* e *b*; e coloro che non abbiano allontanato, od assumano nel detto servizio, famiglie coloniche, il cui capo sia stato coltivatore e sia incorso in uno dei casi di esclusione previsti dalle lettere *a* e *b* del presente articolo, o delle quali facciano parte persone incorse in ambidue i detti casi di esclusione o recidive in uno di essi;

d) coloro che abbiano verso l'Amministrazione debiti liquidi e scaduti, in dipendenza della coltivazione del tabacco.

e) Inoltre sono esclusi:

coloro che chiedono di coltivare per le Manifatture dello Stato:

1° se per tre successive raccolte abbiano dato del tabacco interamente assegnato all'infima classe, salvo i casi di forza maggiore o di infortunî notorî;

2° se nella campagna precedente abbiano coltivato delle varietà di tabacco spiccatamente diverse da quelle indicate nella licenza in misura superiore al 20 per cento, e, quando trattisi di recidività, anche in misura inferiore;

3° se per due anni consecutivi non abbiano approfittato del conseguito permesso di coltivare, od abbiano piantato meno di due terzi del numero di piante costituenti l'intiera concessione personale; e ciò quando non sia intervenuta la rinunzia prima della definitiva ripartizione del contingente, o quando non siano accettate dall'Amministrazione le date giustificazioni.

f) Sono pure esclusi:

1° i terreni che si trovino in località di difficile accesso o di difficile sorveglianza, oppure per le quali l'insieme delle domande di coltivazione non raggiunga la superficie di ettari 10 entro una distanza massima, fra i punti estremi, di cinque chilometri di strada praticabile;

2° i terreni che siano manifestamente riconosciuti inadatti a produrre tabacchi utilmente impiegabili nelle lavorazioni del Monopolio; o che siano alberati per modo da impedire la regolare disposizione della piantagione, e la sollecita e sicura esecuzione delle operazioni di verifica e di sorveglianza;

3° i locali che non sieno adatti per la cura del tabacco prescritta col manifesto, e che non presentino le necessarie garanzie a giudizio dell'Amministrazione; come pure quelli che siano fuori del territorio autorizzato per la coltivazione, o che, essendovi compresi, siano di difficile accesso o sorveglianza.

Art. 9.

Tutte le esclusioni sopra indicate sono temporanee. Però quelle riflettenti le lettere *a* e *b* dureranno per regola cinque anni dalla espiazione della pena.

Sopra domanda dell'interessato, il Consiglio tecnico dei tabacchi può deliberare la cessazione dell'esclusione anche prima del termine di cinque anni, quando a favore del ricorrente concorrano speciali circostanze; e, per i casi di contravvenzione di cui alla lettera *a*, quando la materia che ha formato oggetto dello stesso reato non ecceda i 500 grammi.

In tutti gli altri casi, l'esclusione non potrà mai durare oltre il termine massimo di 3 anni.

Art. 10.

Indipendentemente dall'esclusione delle persone, è interdetta per la durata di cinque anni la coltivazione del tabacco nell'unità culturale ove sia stata commessa una contravvenzione alla legge sulle privative, accertata con sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in cosa giudicata, e che abbia importato una multa non inferiore a lire 251.

L'interdizione suddetta cessa anche prima dei cinque anni nei soli casi di accertato passaggio di proprietà.

Art. 11.

Per ottenere la licenza di coltivazione è necessario:

a) presentare apposita dichiarazione agli Uffici incaricati, nei modi e nei termini di tempo prescritti;

b) prestare una garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla coltivazione, mediante cauzione o fidejussione.

Quando la garanzia sia costituita da una cauzione, la valutazione di questa sarà fatta:

1° per l'intera somma che deve rappresentare, se si tratti di deposito in numerario;

2° al corso di Borsa dell'ultimo semestre, dove si tratti di deposito in titoli dello Stato, tanto nominativi, quanto al portatore;

3° a nove decimi del valore di perizia, se si tratti di ipoteca su terreni;

4° ad otto decimi se si tratti di ipoteca su fabbricati.

Quando poi non si tratti di prima ipoteca, dai valori così ridotti devono essere detratte pure le passività.

I fabbricati, inoltre, devono rimanere assicurati contro l'incendio fino allo svincolo della cauzione e per un valore pari almeno alla cauzione stessa.

Art. 12.

La dichiarazione, che può essere fatta verbalmente o per iscritto, obbliga all'accettazione di tutte le disposizioni e norme risguardanti la coltivazione del tabacco, stabilite col presente Regolamento e col manifesto annuale.

Essa deve indicare:

a) il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio di colui o di coloro ai quali deve essere intestata la licenza, o la denominazione e sede dell'Associazione col nome di tutti i suoi componenti, nonchè la qualifica di ciascuno dei denunzianti in rapporto al possesso del terreno;

b) il nome, cognome e domicilio della persona che la ditta richiedente intendesse di delegare quale procuratore, o rappresentante, ai sensi dell'articolo 5;

c) il nome, cognome, paternità e domicilio del coltivatore o dei coltivatori;

d) l'ubicazione, i confini, la proprietà e la denominazione, quando vi sia, di tutti i fondi costituenti l'unità colturale nella quale s'intende di eseguire la coltivazione, e quelle dei singoli terreni ed appezzamenti da destinarsi in particolare alla coltivazione stessa.

In una stessa dichiarazione non potranno essere compresi che terreni appartenenti ad un solo Comune;

e) il numero delle piante che si vogliono coltivare e la varietà del seme, salve le limitazioni del manifesto relativo alle coltivazioni per le Manifatture dello Stato;

f) i locali destinati al governo ed alla custodia delle foglie, specificando l'ubicazione ed il numero esatto degli ambienti offerti per tal uso;

g) le garanzie offerte dal dichiarante o dai dichiaranti, o il modo come sarà prestata la cauzione.

Nei casi di denunzie verbali, fatte presso gli Uffici all' uopo

delegati, o da inscriversi sopra appositi registri, il termine di tempo utile per la loro presentazione scadrà un mese prima di quello stabilito col manifesto per l'esibizione delle dichiarazioni scritte.

Art. 13.

La dichiarazione per coltivare deve essere corredata:

a) quando non risulti notoriamente la qualità di proprietario o di usufruttuario dei terreni designati, di un documento comprovante il diritto di proprietà, di dominio utile o di usufrutto, od almeno di un certificato d'intestazione censuaria, o di un atto di notorietà del possesso dei terreni stessi;

b) del contratto d'affitto in corso, che l'ufficio incaricato restituirà al dichiarante dopo di averne preso cognizione e ritenuti gli estremi;

c) della procura speciale, quando la ditta concessionaria si faccia rappresentare da un procuratore, il quale, nel caso di rinunzia o di morte, potrà essere sostituito;

d) per le coltivazioni per l'esportazione, della mappa catastale, e dove essa non esista, di un tipo planimetrico dei terreni nei quali s' intende fare la coltivazione, segnandovi il perimetro della zona o superficie-limite di cui all'articolo 81.

Art. 14.

La licenza deve indicare:

a) il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del concessionario o dei concessionari, o la denominazione e sede dell'Associazione; ed eventualmente il nome, cognome, paternità e domicilio del procuratore o del rappresentante;

b) il nome, il cognome, la paternità ed il domicilio del coltivatore o dei coltivatori;

c) gli obblighi imposti per la coltivazione della quale si tratta;

d) il modo con cui le garanzie sono state prestate;

e) nelle licenze relative alle coltivazioni per le Manifatture, i confini dei singoli terreni, e per ciascuno di questi il numero delle piante e degli appezzamenti da coltivare, la varietà del tabacco, i locali da adibirsi per la cura e la custodia del prodotto, ed il numero e l'ubicazione dei semenzai;

f) nelle licenze riflettenti le coltivazioni per l'esportazione o per esperimento, l'ubicazione e la denominazione dei terreni di cui si dispone per la coltivazione, il numero delle piante accordate per ciascuna varietà di tabacco, ed i locali da adibirsi al prosciugamento e governo delle foglie, nonchè gli altri locali per il successivo deposito di queste.

Art. 15.

La seminagione può essere fatta per uso delle coltivazioni proprie, e per la vendita delle piantine ai coltivatori.

Quando sia fatta per uso delle proprie coltivazioni, il richiedente deve indicare, nella dichiarazione di cui all'articolo 12, il numero dei semenzai che intende di formare distintamente per ogni varietà di seme, e la relativa ubicazione.

Se invece venga fatta esclusivamente per vendere piantine, il richiedente dovrà farne speciale domanda all'Ufficio dell'Agenzia locale incaricato di rilasciare il permesso. In questo caso, oltre alle indicazioni suddette, dovrà essere precisata anche la superficie dei semenzai.

Nelle coltivazioni per le Manifatture, i coltivatori hanno l'obbligo di dare ai propri semenzai un'estensione tale, che consenta di completare il trapiantamento dell'intiera coltivazione entro i termini prescritti dall'articolo 20.

Art. 16.

Ai coltivatori che formano i semenzai esclusivamente per venderne le piantine, viene rilasciato un permesso speciale, il quale indicherà, oltre al nome, cognome e paternità del concessionario e del proprietario del fondo, anche la situazione e la superficie metrica del semenzaio, la varietà del seme e la destinazione delle piantine.

Per quei coltivatori che formeranno i semenzai per uso proprio, basterà la licenza di coltivazione per legittimare questi ultimi. Se essi però chiedono di formarseli prima di avere ottenuta la licenza, vi vengono autorizzati dall'Ufficio competente mediante permesso provvisorio.

Questi coltivatori hanno facoltà di cedere ad altri, pure autorizzati con regolare concessione, le piantine dei propri semenzai, purchè si tratti della stessa varietà a questi ultimi accordata in coltura.

Art. 17.

Non è permessa la seminagione a coloro che trovinsi esclusi dalla coltivazione ai termini dell'articolo 8; e coloro, a carico dei quali questa esclusione venisse pronunziata dopo di avere ottenuto il permesso provvisorio di seminagione, dovranno distruggere le piantine, a meno che l'Agenzia, col consenso del coltivatore, non ne disponga l'impiego per altre coltivazioni.

Non è rilasciato permesso di seminagione per località che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 8, lettera *g*, e 10 del Regolamento.

Art. 18.

Prescrizioni uguali a quelle per i semenzai, saranno applicate ai vivai che, per condizioni o consuetudini locali, si dovessero formare per l'allevamento delle piantine per uso della propria coltivazione prima del loro definitivo trapiantamento.

CAPITOLO II.

Operazioni di campagna — Accertamenti, addebiti e riscontri.

—

Art. 19.

Senza il permesso dell'Agenzia, non si possono levare le piantine dai semenzai o dai vivai di allevamento; in difetto, sono applicate le penalità di cui all'articolo 113, lettera *c*, 2°, semprechè non trattisi di casi di frode.

Art. 20.

Il trapiantamento deve essere eseguito in modo tale che ogni coltivazione venga ultimata entro il periodo di giorni 15, tranne i casi di forza maggiore od altri eccezionali, da constatarsi dal Capo del servizio di vigilanza, il quale avrà allora facoltà d'accordare una proroga.

Quando questa proroga non sia stata ottenuta, il concessionario non potrà far porre al campo altre piante, e la coltivazione s'intenderà costituita del quantitativo già esistente, il quale verrà accertato in via sommaria. Le piante, che si trovassero aggiunte posteriormente, verranno svelte e distrutte a spese della ditta concessionaria.

Tanto dell'inizio, quanto del termine del trapiantamento, il coltivatore è tenuto a dar notizia al Capo della zona di vigilanza, il quale, prendendone atto, gliene rilascerà dichiarazione scritta.

Fino al momento della prima verificazione prescritta dall'articolo 22, e per il ricambio delle piantine, che nell'intervallo venissero a deperire al campo, è lasciata al coltivatore la scelta fra la conservazione dei semenzai o vivai di allevamento, e la formazione di speciali vivai di ricambio tra i filari della piantagione.

Nel primo caso le piantine, ancora esistenti nel semenzaio o nel vivaio di allevamento, sono, in presenza dell'impiegato che dirige la zona di vigilanza, ridotte alla quantità che l'impiegato stesso, d'accordo col coltivatore, stimerà sufficiente ai ricambî entro il limite normale del sei per cento, mediante l'estirpazione e la distruzione di quelle riconosciute esuberanti.

Nel secondo caso l'impiegato, sempre d'accordo col coltivatore, determinerà i punti della piantagione nei quali devono essere formati i vivai di ricambio, la disposizione ed il numero delle piantine di cui ciascuno di questi deve essere composto, sempre però entro i limiti suesposti.

In casi eccezionali è in facoltà dell'Agenzia di consentire che il detto limite sia oltrepassato.

Tanto i vivai di ricambio interposti tra i filari della piantagione, quanto i semenzai o vivai di allevamento conservati ai sensi del presente articolo, si debbono distruggere, alla presenza degli impiegati, avanti che siano intraprese le operazioni di prima verifica prescritte dall'articolo 22; o ciò in tutto il territorio dell'Agenzia, salvo le proroghe speciali, che potranno essere accordate dal Direttore per le coltivazioni danneggiate o arretrate.

Tutte le piantine che nei semenzai eccedano l'altezza di 15 centimetri fuori terra per le varietà orientali, e di 10 per le altre varietà, nonchè le piantine che raggiungano nei vivai l'altezza di 15 centimetri, quando non vengano subito trapiantate, dovranno essere immediatamente svelte e distrutte.

Coloro che, pure avendo avanzata domanda di coltivazione, abbiano eseguito la seminagione od abbiano formato dei vivai, senza averne ottenuto la licenza od uno speciale permesso, e coloro che, autorizzati, non li abbiano regolarmente distrutti nei modi e termini sopra indicati, saranno passibili delle penalità stabilite dagli articoli 113, lettera *c*, 1° e 3°, o 115 del presente Regolamento.

Art. 21.

Le piantagioni debbono essere disposte a filari in modo che si possa facilmente contarne il numero delle piante e delle foglie; e nelle coltivazioni per le Manifatture dello Stato, con le distanze fra pianta e pianta prescritte volta per volta dal manifesto.

Senza il permesso di chi dirige il servizio di vigilanza, non possono essere coltivati fra le piante altri vegetali; ed ancorchè permessa, tale coltura è subordinata alle condizioni di modo, di tempo e di specie che il Direttore credesse prescrivere.

La scelta delle piante da seme nelle coltivazioni è riservata esclusivamente all'Agenzia, e nella misura che stimerà più opportuna. Essa ha quindi piena facoltà di vietare del tutto l'allevamento delle piante madri, come pure di far distruggere la sementa delle piante già prescelte.

Art. 22.

Nel corso della coltivazione si fanno due verificazioni ordinarie: la prima, dopo il trapiantamento, per accertare il numero delle piante esistenti in ciascun appezzamento; la seconda, dopo la cimatura, per stabilirne il numero delle foglie.

Per assistere a queste operazioni, viene, nel giorno precedente, notificato invito al domicilio del coltivatore.

Queste verificazioni dovranno risultare da apposite annotazioni scritte, firmate dagli impiegati che le eseguono, e dal concessionario o da chi per esso.

Art. 23.

Se nella prima verificazione risulti che il numero delle piante ecceda di più che un decimo la quantità autorizzata, si faranno svellere e distruggere quelle in più, e si applicherà la penalità stabilita coll'articolo 113, lettera *f*. Non verranno comprese in questo computo le poste che si riscontrassero vuote per deperimento delle piantine già collocatevi.

Nelle coltivazioni per le Manifatture, l'Amministrazione può pure ordinare che siano svelte e distrutte, senza applicazione di penalità, le piante i cui caratteri fossero diversi da quelli della varietà della quale è autorizzata la coltivazione. Nel caso che l'Amministrazione non intenda di procedere allo svellimento delle piante di varietà diversa, e quando queste superino il 3 per cento della coltivazione, sarà applicata la penalità di cui all'articolo 113, lettera *g*.

Art. 24.

Quando, nell'intervallo fra la prima verificazione e la seconda, avvenga il deperimento di qualche pianta, il coltivatore, per ottenerne il discarico, deve farne subito denunzia a chi dirige il servizio di vigilanza, e ciò per la debita constatazione che dovrà essere eseguita nel termine di giorni 10.

Trascorso questo termine, la mancata constatazione non può impedire nè ritardare il discarico delle piante deperite.

Art. 25.

I coltivatori devono tenere le piante monde dai germogli, e provvedere in tempo debito alla regolare cimatura. Ove trascurassero queste operazioni, è loro assegnato un breve termine perentorio per effettuarle, e questo scaduto infruttuosamente, gli agenti dell'Amministrazione le faranno eseguire a spese dei trasgressori, indipendentemente dalle penalità di cui all'articolo 114.

Nelle coltivazioni per l'esportazione o per esperimento, resta libera ai coltivatori la scelta del modo e del tempo per eseguire la cimatura; ma questa non può essere più oltre ritardata, quando sia giunto il tempo della seconda verificazione. Peraltro, col preventivo consenso dell'Ufficio incaricato, si può, nelle coltivazioni per esperimento, omettere la cimatura per il numero di piante ritenuto sufficiente ad esperimentare gli effetti di questo sistema di cultura.

Nelle coltivazioni per le Manifatture dello Stato, le norme generali per la cimatura sono stabilite coi manifesti annuali in relazione ai diversi tipi di tabacco in coltura. È però in facoltà del Direttore dell'Agenzia di modificare tali norme, d'accordo col coltivatore, a seconda dell'andamento della stagione e delle condizioni peculiari ad ogni coltivazione.

Art. 26.

Per regola, le foglie lambenti terra e quelle altre che per il loro stato il coltivatore non credesse di conservare, sono distrutte all'atto della seconda verificazione, sempre che l'Amministrazione, a difesa dei suoi interessi fiscali, non reputi necessario di disporre diversamente coll'annuo manifesto.

Art. 27.

Prima della seconda verificazione, la raccolta del tabacco è vietata. Trovandosi delle foglie nei locali di cura od altrove, si eleverà processo verbale per l'applicazione delle pene del contrabbando.

Anche dopo la seconda verifica la raccolta non può essere iniziata se non dopo trascorsi tre giorni dalla verifica stessa, salvo la facoltà riservata al Direttore di accordare, caso per caso, una abbreviazione a questo termine.

I trasgressori saranno passibili della penalità di cui all'articolo 113, lettera *b*, 2°.

Art. 28.

Dopo la cimatura, si procede alla seconda delle verificazioni ordinarie di cui all'articolo 22.

L'accertamento si fa mediante contazione integrale, o per iscandaglio e calcolo di proporzione, a seconda dell'anticipata ed esplicita scelta del concessionario o del suo coltivatore.

Le contazioni si eseguono di regola nell'ordine di precedenza col quale furono chieste, qualunque sia il sistema scelto dal concessionario o dal suo coltivatore. È però in facoltà del Direttore di modificare quest'ordine in relazione alle condizioni di maturità delle diverse piantagioni.

Nel caso che, dopo costituito il carico, il concessionario si ricusi di accettarlo, la contazione sarà ripetuta sulle medesime piante alla presenza di due testimoni, ed i risultati di questa seconda operazione saranno validi ed inappellabili anche senza l'accettazione del concessionario stesso.

Art. 29.

La raccolta del tabacco coltivato per le Manifatture, dovrà essere eseguita con le norme stabilite dal manifesto. Quella del tabacco, coltivato per l'esportazione o per esperimento, potrà essere intrapresa mediante semplice avviso verbale dato all'incaricato della vigilanza.

Di mano in mano che la raccolta procede, le foglie o le piante debbono essere trasportate nei locali designati per la cura.

È in facoltà del Direttore dell'Agenzia, prima che la raccolta sia ultimata, di far prelevare i campioni delle foglie che riterrà più opportuni per meglio identificare i caratteri della partita all'atto della consegna, costituendo dei carichi parziali da accettarsi dal coltivatore.

Simili campionamenti possono anche essere fatti nei locali di governo.

La formazione di tali campioni, ove non sia concordata col coltivatore, sarà fatta in modo definitivo da un funzionario tecnico superiore dell'Agenzia.

Art. 30.

Compiuto il raccolto, il coltivatore deve procedere allo svellimento degli steli o tronchi di stelo rimasti nel terreno, secondo che il raccolto è fatto a foglie oppure a piante intere.

Nell'intervallo fra il principio del raccolto e lo svellimento degli steli, questi debbono essere tenuti costantemente mondi dai getti, procedendosi in caso diverso come per i germogli sulle piante.

In massima il concessionario è autorizzato alla conservazione degli steli o tronchi di stelo per uso di combustibile o come concime. Può per altro l'Agenzia ordinarne, quando lo stimi opportuno, la distruzione, e ciò a spese dello stesso concessionario, facendola, in caso di inosservanza, eseguire d'ufficio.

Art. 31.

Fino al tempo prefisso per la consegna nei magazzini del Monopolio, o per la riduzione in colli, il tabacco deve per regola rimanere nei locali ove fu concentrato.

Sopra domanda del concessionario, firmata, ove ne sia il caso, anche dal garante, l'Agenzia può autorizzare il cambiamento di siffatti locali. In ogni caso il trasporto del tabacco deve essere legittimato da apposita autorizzazione.

Art. 32.

Alle operazioni d'imballamento o di imbottamento dei tabacchi coltivati per l'esportazione o per esperimento, ed a quelle di perizia dei tabacchi coltivati per le Manifatture, deve precedere immediatamente la constatazione del carico delle foglie addebitate al concessionario.

La constatazione si fa contando tutti indistintamente i mazzi delle partite, e riscontrando interpolatamente sopra altrettanti mazzi presi a sorte, quanti da chi dirige il servizio siano creduti necessari, il numero delle foglie contenute in ciascuno di essi; salvo ad estendere questo riscontro anche alla totalità dei mazzi, dove il Direttore od il concessionario lo credano necessario, o dove i saggi fatti lascino dubbio sull'esattezza della prescritta uniformità.

Nelle consegne dei tabacchi per le Manifatture, il riscontro integrale deve farsi a parte in ore fuori dell'orario del ricevimento. La spesa del riscontro integrale sarà a carico della parte richiedente.

È però a carico del concessionario, quando sia resa necessaria da grave mancanza di uniformità nei fascicoli.

Art. 33.

Riconoscendosi nei mazzi foglie mancanti di pezzi per sfrangiature o rotture, dimezzate od altrimenti mutilate, si stabilisce il loro numero mediante scandaglio, prendendo per base la quantità di dette foglie ed il numero dei mazzi nei quali furono trovate; con facoltà anche in questo caso al concessionario di chiedere la contazione integrale.

Il peso della parte mancante è computato in ragione della differenza che si riscontra, tra il peso di un determinato numero delle foglie mutilate o sfrangiate, e quello dell'identico numero delle foglie intiere della partita, equivalenti per dimensioni e sviluppo.

Per tali sfrangiature o mutilazioni, quando non vi concorrano circostanze certe di frode, nel qual caso devesi elevare verbale per l'applicazione delle multe di contrabbando, si fa luogo all'applicazione della multa stabilita dall'articolo 113, lettera *d*.

Però, quando il concessionario, in proporzione alle avvenute mutilazioni o sfrangiature non fraudolenti, consegni all'Agenzia una quantità di frantumi di foglie riconosciuti di legittima provenienza, e non stati rinvenuti nascosti, il loro peso va in deduzione di quello calcolato per l'applicazione della suddetta penalità convenzionale.

Nel confronto tra il numero delle foglie riscontrate come al precedente articolo, e quello costituente l'addebito del concessionario, è tollerata, a titolo di calo dipendente dalle operazioni subite dal tabacco per il suo allestimento, una differenza in meno non eccedente la proporzione del 10 per mille, sempre chè però il peso dei frantumi e residui di foglie, presentati dal coltivatore, corrisponda approssimativamente a quello calcolato per le foglie mancanti, in conformità alla media della partita e specie verificata.

Delle residuali deficienze si stabilirà il peso a norma dell'articolo 38, e si applicheranno le penalità come all'articolo 113, lettera *d*.

Art. 34.

Nel computo delle foglie di cui all'articolo 32, non sono ammesse a discarico del concessionario quelle che si sarebbero dovute distruggere, e che pur nonostante fossero state introdotte nei mazzi in sostituzione di altre di migliore qualità; nonchè quelle che non presentassero i caratteri riassunti nei campioni di identificazione di cui all'articolo 29.

In questi casi saranno applicate le penalità stabilite dall'articolo 113, lettere *d* ed *e*, 2°, del Regolamento, con le norme dell'articolo 38.

Il peso delle foglie non ammesse a discarico, se utilizzabili, verrà computato nella liquidazione del prezzo della partita.

Art. 35.

Se una coltivazione fosse in tutto od in parte danneggiata dalla grandine o da altro infortunio, il concessionario od il suo coltivatore devono immediatamente darne avviso all'Agenzia, per richiederne le necessarie constatazioni e l'eventuale discarico.

Le foglie danneggiate sono, per regola, distrutte. Però, dietro richiesta del concessionario, e solo quando trattisi di coltivazioni per le Manifatture dello Stato, può l'Amministrazione permettere che siano in tutto od in parte conservate, o che si addivenga alla recisione delle piante danneggiate per promuovervi una seconda vegetazione.

Qualora questa recisione venga consentita, deve essere compiuta ad un'altezza dal suolo non superiore ai 10 centimetri ed a filari intieri, previa distruzione di tutto il materiale di prima vegetazione.

Art. 36.

Nel caso che a tenore dell'articolo precedente fosse continuata la coltivazione di piante danneggiate dalla grandine o da altri infortunî, dove il danno sia tale da consentire la cura ordinaria e la consegna delle foglie a numero, basterà prelevare, col concorso del concessionario, un campione di foglia che rappresenti nei suoi rapporti numerici le varie gradazioni del danno stesso, e prenderne nota.

Quando invece trattisi di infortunî più gravi, e sia permessa la cura delle foglie « in rottura », ossia a brandelli, verrà prelevato, per piante intiere, scelte in misura non superiore al 5 per mille sul complesso della coltivazione, e rappresentanti le condizioni generali di essa, un campione di confronto costituito di tutte le loro foglie, tanto danneggiate che illese. Tale prelevamento, da farsi d'accordo col concessionario, dovrà essere eseguito quando l'Ufficio dirigente lo riterrà più opportuno, e legittimato mediante verbale, nel quale sarà specificata anche la quantità di foglie che potessero riscontrarsi eventualmente illese.

In entrambi i casi i campioni verranno ritirati e curati presso l'Ufficio dirigente.

Art. 37.

Il ricevimento dei prodotti danneggiati leggermente e da consegnarsi a numero, si farà con le cautele previste dall'articolo 33.

Per il ricevimento invece delle partite curate «in rottura», si addiverrà:

1° al riscontro numerico della porzione illesa, nei modi stabiliti dall'articolo 32;

2° allo accertamento del peso complessivo sia di queste foglie, sia di quelle curate in frammenti, state consegnate;

3° al confronto fra questo peso e quello dovuto da stabilirsi mediante proporzione. In tale proporzione, due termini saranno rappresentati rispettivamente dal peso e dal numero delle foglie del campione prelevato sul campo e ridotto in istato di normale prosciugamento, ed il terzo termine dal numero delle foglie da consegnarsi nell'intera partita.

Previa deduzione delle tare, per eccessiva umidità o per altre cause, dal prodotto consegnato, l'eventuale deficienza di peso, in confronto del carico, formerà oggetto di penalità di risarcimento ai termini dell'articolo 113, lettera *d*, salvo che non vi concorrano elementi certi di frode, nel qual caso si eleverà verbale per la applicazione delle pene di contrabbando.

Art. 38.

Le mancanze di piante intiere o di foglie, che si riscontrassero nel corso della coltivazione o del governo dei tabacchi, sono constatate mediante processo verbale agli effetti amministrativi, per l'applicazione delle penalità di cui all'articolo 113, lettera *d*. Quando però venisse reperitato in tutto od in parte il materiale sottratto, o con le mancanze concorressero circostanze gravi ed elementi certi di frode, si eleverà verbale per contrabbando.

In caso di contestazione per mancanza di foglie od altre irregolarità riscontrate al campo, è concesso di chiedere l'intervento di un funzionario superiore dell'Agenzia.

Il calcolo del peso di tali mancanze e delle altre che venissero accertate all'atto della consegna, per l'applicazione delle penalità o dei risarcimenti, è stabilito nel momento del ricevimento, dove si tratti di prodotti per le Manifatture dello Stato, ed in quello del pesamento di cui all'articolo 32 se si tratti di prodotti per l'esportazione o per esperimento.

Questo calcolo si esegue prendendo per base il peso medio di un certo numero di mazzi presi a sorte da chi dirige il servizio di ricevimento, fra quelli assegnati alla classe superiore, o fra i più sostanziosi della partita consegnata.

Sarà dedotto, dal peso come sopra calcolato, quello delle foglie non ammesse a discarico numerico, ai sensi dell'articolo 34.

Nel caso di mancanza di foglie per viziata o doppia cimatura, la quantità delle foglie mancanti è ritenuta eguale alla differenza tra la media delle foglie delle piante irregolarmente cimate, e quella delle piante regolari di eguale sviluppo della stessa coltivazione o di un'altra fra le più vicine, a scelta di chi dirige il servizio di vigilanza.

Nel caso di sottrazione di un'intera partita, il peso delle foglie è computato sulla media per ogni mille piante d'una delle partite più prossima alla coltivazione della partita sottratta a scelta del Direttore.

TITOLO II.

Coltivazione per le Manifatture dello Stato

Art. 39.

La coltivazione del tabacco per le Manifatture dello Stato è bandita non più tardi del 30 settembre di ciascun anno con appositi manifesti.

Art. 40.

Il Ministero delle Finanze, udito il Consiglio tecnico dei tabacchi, determina d'anno in anno ed indica nei relativi manifesti:

a) le località nelle quali viene concessa la coltivazione, e per ciascuna di esse le specie da coltivarsi, indicando se servono per la fabbricazione di lavorati da fumo o da fiuto; il numero delle piante per ciascuna specie, ed il quantitativo minimo di piante per ogni coltivazione.

Il contingente delle piante da coltivare viene indicato distintamente per provincia quando la circoscrizione dell'Agenzia abbracci il territorio di più provincie; ed in casi speciali ciò può essere fatto per Comune;

b) i termini di tempo per presentare le domande di coltivazione, per il trapiantantamento, per la raccolta delle foglie, e per la consegna di esse nei magazzini dell'Amministrazione;

c) il numero delle piante costituente il limite minimo per le riduzioni eventuali da effettuarsi sulle richieste, per ogni unità culturale e varietà di tabacco, a tenore dell'articolo 51.

Questo limite minimo, da stabilirsi secondo le condizioni locali, non può essere inferiore a 2000 piante, e non superiore a 15000 per le varietà orientali e ad 8000 piante per le altre varietà;

d) la distanza fra pianta e pianta;

e) il numero di foglie del quale si deve comporre ciascun mazzo o fascicolo per la consegna;

f) i magazzini di ricevimento;

g) la misura della tassa di vigilanza;

h) gli obblighi ed i patti che siano richiesti da speciali circostanze;

i) i prezzi unitari, per varietà e per classe, ai quali l'Amministrazione si assumesse di acquistare i prodotti, le caratteristiche di questi, e le norme speciali di coltura o di allestimento ritenute più giovevoli per ottenere prodotti confacenti agli usi delle Manifatture.

Art. 41.

I termini per le operazioni culturali e di consegna, di cui alla lettera *b* del precedente articolo, possono essere prorogati dai Direttori delle coltivazioni, ogni qualvolta le condizioni della stagione, e le fasi della vegetazione o della cura dei tabacchi lo esigano.

Art. 42.

La tassa di vigilanza, di cui alla lettera *g* dello stesso articolo, non può essere superiore a centesimi 15 per ogni ara di terreno *indicata nella licenza di coltivazione.*

Art. 43.

I tipi normali, che debbono servire di base per la classificazione dei prodotti, o per la formazione dei tipi dell'annata, quando questi vengano richiesti come è detto al seguente articolo, sono costituiti dall'Amministrazione, e divisi per varietà e per classi.

Queste classi sono limitate a tre per le foglie di buona qualità. Una quarta classe, per la quale non viene costituito il tipo, comprende tutte le foglie difettose che per le loro caratteristiche non possono essere assegnate alle dette tre classi, ma che, a seconda del giudizio del perito del Monopolio, possono essere utilizzabili nelle fabbricazioni nazionali.

Art. 44.

Qualora, non più tardi del 1° luglio di ciascun anno, la maggioranza dei concessionari di ciascuna varietà di tabacco in coltura ne faccia domanda all'Agenzia, i tipi per la classificazione dei prodotti dell'annata potranno essere costituiti coi prodotti stessi, per equivalenza ai tipi normali.

Non vi è maggioranza, se non quando i richiedenti sieno concessionari di oltre la metà delle piante accordate con le licenze.

La formazione di questi altri tipi è demandata alla Commissione di cui all'articolo 46, la quale preleverà il materiale occorrente dalle partite che le saranno all'uopo indicate dall'Ufficio dell'Agenzia, e dovrà avere ultimato il suo lavoro almeno un mese prima del ricevimento.

Art. 45.

Per ciascuna campagna sono nominate due Commissioni di perizia, l'una locale e l'altro centrale, per decidere circa tutte le

divergenze che potessero sorgere alla consegna dei prodotti, per quanto è inerente alla perizia.

Le funzioni dei membri di queste Commissioni sono gratuite.

Art. 46.

La Commissione locale è costituita:

a) di un delegato, nominato dal Prefetto, e scelto fra il personale dell'Agenzia, escluso il Direttore (intendendosi che nel caso in cui il territorio dell'Agenzia occupi più provincie, il provvedimento appartiene al Prefetto di quella ove la coltivazione abbia maggiore importanza);

b) di un perito nominato dall'Amministrazione del Monopolio, e di un altro eletto dalla maggioranza dei periti dei coltivatori dell'Agenzia, entrambi estranei alle operazioni di ricevimento;

c) di un impiegato dell'Agenzia con le funzioni di Segretario, senza voto.

Per ciascuno dei membri deve essere nominato un supplente. il quale entra in funzioni solo nell'assenza del delegato effettivo.

La Commissione locale, convocata dal Direttore dell'Agenzia o sotto la presidenza del membro più anziano, decide a maggioranza di voti, ma per la validità delle sue deliberazioni, occorre l'intervento di tutti e tre i suoi membri o dei rispettivi supplenti, non compreso il Segretario.

Nei casi in cui manchi il numero legale, la Commissione è convocata per una seconda riunione entro il termine di una settima; e qualora anche in questa venga a mancare uno dei membri od il suo supplente, il Direttore dell'Agenzia provvede, d'ufficio, alla loro sostituzione.

Art. 47.

La Commissione centrale di perizia viene nominata con decreto Ministeriale, ed è composta: del Direttore generale dell'agricoltura, Presidente; del Delegato del Consiglio provinciale nella cui giurisdizione risieda una delle maggiori Agenzie e membro del Consiglio tecnico dei tabacchi; di un Ispettore centrale delle privative; e di un Segretario, senza diritto a voto, scelto fra gli impiegati del Ministero delle Finanze, di grado non inferiore a Segretario.

La Commissione ha facoltà di consultare quei funzionari tecnici che creda del caso. Le sue deliberazioni sono inappellabile e definitive.

Art. 48.

Delle domande di seminagione e delle dichiarazioni o denunzie per coltivare, sia unite che separate, l'Agenzia rilascia ricevuta ai presentatori.

Nel caso di qualche irregolarità nelle domande o nelle dichiarazioni, o d'insufficienza dei documenti presentati, è assegnato un congruo termine per la loro regolarizzazione.

Art. 49.

Quando la garanzia di cui all'articolo 11 sia costituita da cauzione, l'ammontare di questa è ragguagliato in ragione di lire tremila per ogni ettare di terreno autorizzato alla coltivazione del tabacco.

Quando invece sia presentata fidejussione di terzi, la solvenza del fidejussore deve essere accertata dal Direttore.

Nel caso che il richiedente sia riconosciuto notoriamente solvibile, il Direttore potrà dispensarlo da ogni garanzia. Se il Direttore si ricusa di riconoscere a seconda dei casi la solvibilità sia del terzo garante sia del richiedente, questi può appellarsi alla Commissione provinciale di cui all'articolo 54.

Art. 50.

A misura che le dichiarazioni o le denunzie verbali vengono presentate, l'Agenzia procede alla verifica dei terreni assegnati alle piantagioni, e dei locali destinati alla conservazione ed al governo dei tabacchi, allo scopo di accertare che gli uni e gli altri si trovino nelle volute condizioni, e che tutte le altre indicazioni contenute nella dichiarazione siano esatte.

Nei casi di contestazione relativi all'articolo 8, lettera *g*, del Regolamento, il dichiarante ha il diritto di domandare una controverifica, la quale verrà fatta da persona tecnica delegatavi espressamente dall'Amministrazione.

La spesa di tale controverifica sarà a carico esclusivo del richiedente, quando risultino insussistenti la ragioni del suo reclamo.

Art. 51.

Accertata la regolarità, o regolarizzazione nei termini assegnati, delle domande presentate, l'Agenzia elimina quelle i cui richiedenti, od i cui terreni e locali di governo, si trovassero colpiti da esclusione; ed eseguite le eventuali riduzioni dipendenti dall' insufficienza dei terreni o dei locali di cura, procede alla ripartizione del contingente di piante assegnato dal manifesto.

Indipendentemente dai richiesti requisiti di sicurezza, ubicazione, ecc., perchè i locali di cura siano riconosciuti idonei, debbono presentare le seguenti cubicità:

1° per i tabacchi da curarsi all'ombra:

a) non meno di m. c. 500 per ogni ettaro di terreno dove i prodotti vengono curati ad aria libera;

b) m. c. 200 (in uno o due ambienti, e purchè l'altezza sia di metri 5) fino alla superficie di un ettaro, per i prodotti ai quali s'intenda di applicare il sistema di cura a calore artificiale; e per la maggiore superficie, un locale aumentato in proporzione;

2° per i tabacchi per i quali è autorizzata la cura al sole:

a) m. c. 100 per ettaro, dove trattisi di varietà di Nicotiana rustica;

b) m. c. 500 per ettaro, dove trattisi di varietà orientali o di altre consimili a foglie piccole;

c) m. c. 400 per tutte le altre varietà.

Quando il totale delle piante richieste con le dichiarazioni così ammesse, superi quello del contingente fissato per ciascuna provincia o comune, l'Agenzia procede, per ogni unità colturale e separatamente per ogni varietà di tabacco, alla proporzionale riduzione sulle richieste eccedenti il limite minimo portato dal manifesto a tenore dell'articolo 40 lettera *c*.

Se ridotte tutte le coltivazioni fino al limite minimo, si avesse ancora un'esuberanza in confronto al contingente, viene portata un'ulteriore riduzione uniforme nei limiti stessi.

Dove invece risulti in confronto al contingente una deficienza, la porzione di esso ancora disponibile sarà ripartita proporzionalmente fra le quantità richieste, per la parte superiore al minimo.

Art. 52.

Compiute queste operazioni, l'Agenzia pubblica le note dei richiedenti ammessi alla coltivazione e di quelli esclusi, nonchè delle eventuali riduzioni di piante portate sulle dichiarazioni accettate, indicando sommariamente i motivi delle esclusioni e delle riduzioni.

Art. 53.

Ogni nota è pubblicata per otto giorni consecutivi nel comune dell'Agenzia al quale si riferisce. Negli otto giorni successivi sono ammessi i reclami dei dichiaranti contro l'operato dell'Agenzia, sia per le singole esclusioni o riduzioni, sia per i provvedimenti d'indole generale relativi all'eseguito riparto del contingente.

I reclami si debbono dirigere alla Commissione provinciale, di cui all'articolo seguente, obbligata ad esaminarli e risolverli entro 15 giorni.

Art. 54.

In ciascuna delle provincie, dove la coltivazione è concessa, è instituita una Commissione composta del prefetto, che la presiede, e di quattro commissari scelti annualmente, e non più tardi del mese di novembre, due dal Consiglio provinciale e gli

altri due dal Ministero delle Finanze, escluso il personale dell'Agenzia.

Uno dei delegati del Ministero disimpegna le funzioni di Segretario.

Alle adunanze interverrà il Direttore dell'Agenzia o chi per esso, con diritto di prendere parte alla discussione, ma non alla votazione.

Art. 55.

La Commissione giudica in sede di appello sui reclami dei dichiaranti, in quanto riguardano le esclusioni proposte dall'Agenzia per qualsiasi motivo, la regolarità del reparto del contingeto di piante, le riduzioni eventuali dipendenti dalla ripartizione, e le cauzioni o fidejussioni. Giudica inoltre sulle domande che le venissero presentate da persone a favore delle quali, dopo la pubblicazione delle note di cui all'articolo 52, fossero venuti a cessare i motivi che causarono la loro esclusione. Queste domande non saranno più ammesse quando la Commissione suddetta avrà ultimato i suoi lavori.

La convocazione di questa Commissione non ha luogo quando, nei termini e modi precedentemente stabiliti, non siano ad essa stati presentati reclami, nè direttamente nè per il tramite dell'Agenzia.

Art. 56.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale, od entro otto giorni dalla relativa notificazione, tanto l'Angenzia quanto i richiedenti potranno reclamare al Consiglio tecnico dei tabacchi.

Art. 57.

In base alle deliberazioni della Commissione provinciale, ed alle decisioni del Consiglio tecnico sui reclami presentati, l'Amministrazione, e per essa l'Agenzia, rettificata di conformità la ripartizione del contingente delle piante sulle dichiarazioni definitivamente accolte, pubblica nell'albo proprio le note delle concessioni definitive, ed emette le licenze di coltivazione, accertandosi prima che i dichiaranti abbiano prestata la voluta garanzia.

Resta vietata qualunque compensazione o concentrazione dei quantitativi delle piante che trovansi assegnate con la licenza a ciascuna coltivazione.

Non ha luogo il rilascio della licenza a coloro che, prima di averla ricevuta, incorressero in qualcuno dei motivi di esclusione previsti dal presente Regolamento.

Art. 58.

La durata normale delle licenze è limitata a quella di una campagna annuale di coltivazione.

Quando si tratti però di tabacchi destinati alla fabbricazione di sigari o spagnolette, il dichiarante ha il diritto che tale durata sia estesa fino al massimo di un quinquennio. In questo caso, e prima di ottenere la licenza, egli dovrà:

1° obbligarsi ad eseguire i voluti emendamenti di terreno, le concimazioni più idonee, le pratiche colturali ed i sistemi di cura ritenuti più convenienti, in ordine alle peculiari condizioni di luogo ed alla natura del tipo di tabacco da coltivare;

2° fornire adatti locali di cura, i quali, oltre alle condizioni di capienza stabilite dall'articolo 51, presentino quelle di una buona sistemazione atta a regolare il richiesto arieggiamento, e, nel caso di cura col calore artificiale, anche i mezzi più opportuni per conseguirne lo scopo.

Le condizioni stesse saranno concretamente e partitamente stabilite dall'Amministrazione, per ogni Agenzia e per varietà di tabacco, col manifesto di coltivazione, o con analoghe istruzioni da emanarsi non più tardi dell'epoca fissata per la pubblicazione del detto manifesto.

La licenza non sarà rimessa alla ditta concessionaria, se l'Agenzia non avrà constatato l'esatto adempimento delle condizioni prevedute al n. 2° del presente articolo.

La durata di questa concessione potrà essere prorogata, quando i risultati ottenuti lo giustifichino.

Art. 59.

Le domande per le licenze di durata maggiore di una campagna, sono rivolte, per mezzo dell'Agenzia, al Ministero delle Finanze, entro un mese dalla pubblicazione del manifesto per la campagna successiva.

Esse devono contenere tutte le indicazioni, ed essere corredate di tutti i documenti e le garanzie, prescritti per le dichiarazioni ordinarie agli articoli 11 e 13, e con validità per tutta la durata della concessione richiesta.

Debbono inoltre indicare per quanti anni, nel limite massimo di un quinquennio, si chiede la licenza, e contenere l'obbligazione esplicita di uniformarsi alle prescrizioni contenute nel manifesto o nelle apposite istruzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 60.

Il numero delle piante concesse, rimane invariato per tutte le campagne di coltivazione comprese nel periodo di durata della licenza; ma potrà dopo il primo anno esserne consentita, a domanda del concessionario, una riduzione, semprechè sia giustificata da circostanze eccezionali, sulle quali giudica l'Amministrazione stessa.

Art. 61.

La concessione cessa di diritto, e senza preavviso o diffida, quando il concessionario o qualcuno dei concessionari o dei componenti la Società, cadano in uno dei casi di esclusione previsti dal presente Regolamento.

Quando i medesimi non ottemperino agli obblighi assunti in dipendenza della ottenuta concessione speciale, può il Ministero, alla scadenza dei termini relativi, intimare l'adempimento di tali obblighi, assegnando un ulteriore termine perentorio, e diffidando gli interessati della loro decadenza dalla concessione.

Spirato inutilmente anche questo termine, la licenza è revocata.

Nella revoca suddetta il concessionario incorre anche quando non coltivi annualmente l'intiero quantitativo delle piante concessegli, salvo casi di forza maggiore.

Contro la revoca della licenza, la ditta concessionaria, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, potrà ricorrere al Consiglio tecnico, il quale decide in via definitiva.

La licenza quinquennale cessa di diritto, nel caso che per legge venga soppressa la coltivazione indigena del tabacco.

Art. 62.

Il numero delle piante concesse agl'intestatari delle licenze speciali di durata superiore al un anno, è dedotto dal contingente di cui all'articolo 39, lettera *a*, fino al limite della metà del contingente stesso.

Qualora l'insieme delle concessioni e delle nuove domande presentate e trovate accettabili, per la durata superiore ad una campagna, superi il detto limite, sarà praticata una riduzione proporzionale sulle nuove domande, lasciando però inalterate fino alla loro scadenza le concessioni in corso.

Art. 63.

Tutte le disposizioni relative ai concessionari delle licenze ordinarie, sono applicabili a quelli delle licenze di durata superiore ad un anno, per tutto quanto non è provveduto coi precedenti articoli 58 a 62 inclusivamente.

Art. 64.

Quando le foglie si trovino sufficientemente prosciugate, il concessionario deve cernirle ed affascicolarle per modo, che ogni mazzo risulti composto di foglie uniformi per sviluppo, per sostanza, per colore ed integrità; salvo che l'Amministrazione, per qualche varietà di tabacco, non abbia col manifesto disposto la consegna in filze.

Queste operazioni sono compiute normalmente negli appositi locali di cura.

Anche prima però del loro compimento, e comunque prima del tempo stabilito per la consegna dal manifesto, il concessionario non può rifiutarsi di trasportare il tabacco nei magazzini dell'Amministrazione, se, per fondati sospetti di abusi, l'Agenzia stimasse opportuno di farne ritirare qualche partita e di tenerla in custodia nei magazzini stessi.

In questo caso può il concessionario esigere che sia constatata la quantità a numero delle foglie del tabacco, all'atto dell'immissione della partita nei magazzini dell'Amministrazione, nei quali egli avrà diritto di accedere per l'ulteriore governo del prodotto fino alla definitiva consegna.

Può essere pure chiesto, tanto dal concessionario quanto dall'Amministrazione, che la perizia del tabacco così ritirato sia fatta in ogni tempo, col conseguente pagamento dell'importo; ma purchè il Direttore ritenga che le foglie si trovino in condizioni da essere definitivamente ricevute nei magazzini dell'Amministrazione senza pericolo di avarie.

Il ritiro dei tabacchi prima della cura delle foglie, od in qualunque fase della medesima, può essere eseguito anche a scopo di esperimento.

In questo caso il ritiro si eseguisce previ speciali accordi da prendersi col concessionario riguardo alle modalità della perizia ed al pagamento della partita.

Art. 65.

I mazzi di ogni partita devono essere presentati al magazzino di ricevimento dell'Agenzia in cumoli distinti a seconda delle classi stabilite dal manifesto.

Il trasporto al magazzino di ricevimento viene fatto a cura e spese del concessionario dietro invito dell'Agenzia.

Se le partite non saranno state presentate all'Agenzia nel giorno da questa indicato, il concessionario non potrà trasportarvele che in seguito ad un altro invito.

In caso di inadempimento anche a questo secondo invito, l'Agenzia farà trasportare il tabacco d'ufficio, a spese, rischio e pericolo del concessionario.

Art. 66.

Il ricevimento dei tabacchi nei magazzini richiede le seguenti operazioni:

a) il riscontro della quantità delle foglie, mediante la contazione complessiva dei mazzi; e la verifica integrale o parziale di essi per constatarne la regolare formazione numerica e la costituzione qualitativa;

b) la classifica o perizia in base ai tipi ed alle caratteristiche fissate dal manifesto;

c) la pesatura e l'applicazione delle tare;

d) la liquidazione delle somme da pagarsi ai concessionari, dedotte le spese di sorveglianza e quant'altro gravasse a carico dei medesimi.

Art. 67.

La classificazione delle partite e l'applicazione delle tare sono fatte da due periti, rappresentanti l'uno l'Amministrazione e l'altro il concessionario, quando questi non preferisca di periziare da sè stesso, o di rimettersi al giudizio del perito dell'Amministrazione.

In assenza del concessionario o del rappresentante o del coltivatore, come pure del suo perito quando trattasi della classificazione dei tabacchi, tutte le operazioni previste dall'articolo 66 hanno corso con l'assistenza di due testimoni scelti dal Direttore dell'Agenzia.

Art. 68.

Non più tardi del 31 luglio di ciascun anno, ogni concessionario, o direttamente mercè dichiarazione con firma riconosciuta autografa dall'Agenzia, o per mezzo del Sindaco del proprio comune, designa il perito delle sue partite, ed un supplente per i casi di assenza del primo.

Ove tali indicazioni non siano fatte nel termine suaccennato, s'intende che il concessionario riserva a sè la facoltà di periziare le proprie partite.

Art. 69.

Per la nomina del delegato dei periti dei coltivatori a far parte della Commissione locale di cui all'articolo 46, i periti stessi vengono convocati dal Direttore nell'Ufficio dell'Agenzia nella seconda domenica di agosto.

In caso che nella prima adunanza non intervenga la maggioranza dei periti, essi saranno convocati per la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degli intervenuti, la scelta fatta sarà valida. Il perito più anziano assumerà la presidenza, ed il suo voto avrà la prevalenza nel caso di parità. Un impiegato dell'Agenzia fungerà da Segretario, senza voto.

Art. 70.

Hanno diritto di assistere alle operazioni di ricevimento di cui all'articolo 66, soltanto il concessionario per le proprie partite, il suo rappresentante o procuratore ed il coltivatore o un membro della sua famiglia da esso autorizzato quand'egli non vi possa intervenire.

Art. 71.

Le operazioni di perizia sono precedute dai riscontri di cui all'articolo 32.

Appena questi riscontri lo consentano, i due periti procedono all'esame del tabacco secondo la divisione fatta dal concessionario a tenore dell'articolo 65, e, tenuti presenti i tipi, determinano distintamente per ciascuno dei cumoli presentati, in proporzioni percentuali di peso, le assegnazioni definitive alle varie classi.

Art. 72.

Se la partita di tabacco, a giudizio di chi dirige le operazioni di ricevimento, presentasse nel primo cumolo una quantità di mazzi di terza o di quarta classe complessivamente superiore al 20 per cento, o nel secondo cumolo una quantità pure superiore al 20 per cento di fascicoli di quarta, si sospende la perizia, e si procede alla separazione dei fascicoli per classi, ai sensi dell'articolo 65, per opera dei personali di magazzino, ma a tutte spese del concessionario.

Alla medesima cernita d'ufficio si addiverrà quando in qualcuno dei cumoli si rinvengano fascicoli costituiti da foglie non uniformi ai termini dell'articolo 64, semprechè, il numero delle foglie diverse, da quelle cui il mazzo appartiene, superi la proporzione del 20 per cento oppure si tratti di foglie di tabacco « fuori classe » ossia inservibili, in misura superiore al 4 per cento.

Le accennate tolleranze, possono, per i tabacchi che si consegnano in filze, essere estese fino al 50 per cento nel primo caso ed al 20 per cento nel secondo.

Qualunque sia la proporzione delle foglie inservibili frammiste nei mazzi, la loro quantità deve sempre essere dedotta dal peso della partita per la liquidazione del prezzo.

Art. 73.

Nel caso di disaccordo sulla classificazione, il componimento della vertenza, limitatamente alla quantità in contesto, è rimesso, sulla base di apposito verbale, alla Commissione locale di cui all'articolo 46.

A questo scopo, i cumoli in contestazione vengono depositati in apposito locale chiuso a doppia chiave, una delle quali sarà tenuta dal perito del coltivatore e l'altra dal rappresentante dell'Amministrazione.

Art. 74.

Contro il giudicato della Commissione locale è accordata facoltà di ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 47.

In questo caso, la Commissione locale preleva a sorte i campioni su ciascuno dei cumoli in contestazione, e li invia, con le debite indicazioni e cautele, alla Commissione centrale.

Art. 75.

Il concessionario ed il coltivatore possono assistere, sia personalmente sia per mezzo del rappresentante, alle sedute tanto

della Commissione locale, quanto della Commissione centrale, nelle quali ha luogo la controperizia della loro partita, per sottoporre le osservazioni che credessero opportuno di fare nel proprio interesse, senza però prender parte diretta nella perizia stessa.

Possono anche presentare le loro osservazioni per iscritto.

A quest'uopo il solo concessionario è avvertito, con le norme di cui all'articolo 6, del giorno dell'adunanza della Commissione rispettiva, per modo che, tenuto conto della distanza e dei mezzi di comunicazione, abbia il tempo necessario per intervenirvi.

Art. 76.

Ancorchè non sia sorta divergenza fra i periti, o siasi rimesso alla classificazione del perito dell'Amministrazione, il concessionario, purchè presente, ha il diritto di appellarsi alle Commissioni locale e centrale.

Può ugualmente rinunziare all'appello interposto dal proprio perito fino ad un giorno prima dell'adunanza della Commissione locale.

Ai concessionari che si dichiarano insoddisfatti della perizia anche dopo esperiti tutti i gradi di ricorso alle Commissioni locale e centrale, può essere dall'Amministrazione consentita l'esportazione della partita.

In questo caso, appena notificata all'interessato la concessione, si procede a sue spese all'imballamento od imbottamento del tabacco, che dovrà essere esportato nei modi stabiliti al Titolo III del presente Regolamento.

Le balle o botti, ammagliate e piombate devono rimanere presso i locali dell'Agenzia a rischio e pericolo del concessionario fino al momento dell'esportazione, e senza che egli possa nulla pretendere per i casi fortuiti.

Art. 77.

Dal peso delle foglie si deve dedurre, nella misura da determinarsi dai periti, la tara per umidità o per altre ragioni, nonchè quella per le legature dei mazzi quando non siano fatte con foglia di tabacco.

Quando i periti non si possono mettere d'accordo, la tara da dedursi per l'umidità sarà la differenza fra la quantità di umidità effettivamente contenuta nel tabacco e quella che normalmente dovrebbe avere, e che si ammette nella misura del 22 % per i tabacchi di 1ª e 2ª classe, e del 18 % per quelli di classe inferiore. L'umidità effettiva del tabacco sarà calcolata in base all'umidità assoluta percentuale, constatata mediante apposito esperimento di essicazione con la stufa Gay-Lussac.

Le foglie da sottoporsi a questo esperimento saranno prelevate d'accordo fra i due periti; ed in caso di disaccordo, il campione da sottoporsi alla determinazione dell'umidità sarà costituito di due foglie da scegliersi una per ciascuno dai due periti stessi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di respingere, per un ulteriore prosciugamento nei locali di cura, le partite di tabacco presentate al magazzino di ricevimento che ritenesse soverchiamente umide.

Art. 78.

I frantumi di foglia riconosciuti suscettibili d'un utile impiego nelle lavorazioni, sono accettati e pagati al prezzo delle foglie d'infima classe, ribassato del 20 per cento.

Art. 79.

Per le foglie consegnate in eccedenza all'addebito costituito, e limitatamente alla quantità non superiore al 20 per mille, calcolatone il peso sulla media di quello dell'intiera partita, è corrisposto al concessionario un premio equivalente alla metà della penalità dovuta per deficienze di cui all'articolo 113, lettera *d*.

Questo premio non viene corrisposto nei casi di accertamenti straordinarî, e quando la partita sia stata ritirata d'ufficio senza preavviso e per sospetto di abusi.

TITOLO III.

Coltivazione per l'esportazione

—

Art. 80.

La coltivazione per l'esportazione è permessa dovunque ne sia fatta richiesta per un'area non minore di ettari 20.

La licenza relativa può avere la durata di uno o più anni, fino ad un quinquennio, a domanda dei richiedenti, e può essere prorogata.

Art. 81.

Gli appezzamenti di terreno costituenti l'area da coltivarsi devono essere compresi in una superficie-limite di chilometri quadrati 10, e tale, che la distanza, fra i punti più lontani degli appezzamenti estremi, non ecceda la lunghezza del diametro di un circolo avente la superficie suddetta.

Aumentando l'area da coltivare, deve aumentare nelle stesse proporzioni la superficie-limite, e sono calcolate come al comma precedente le corrispondenti distanze fra i punti estremi.

Art. 82.

La garanzia di cui all'articolo 11 dev'essere costituita da una cauzione da darsi in una delle forme previste dall'articolo stesso, a scelta dei dichiaranti.

La cauzione è stabilita in lire tremila per ogni ettare dell'area da coltivare. Resta peraltro in facoltà dei dichiaranti di prestare invece una fidejussione di persona solvente.

Della solvezza del fidejussore giudica l'Amministrazione.

Art. 83.

Entro quaranta giorni dalla ricevuta domanda, corredata di tutti i documenti necessari, il Ministero emette la sua decisione e la fa conoscere ai richiedenti.

Tranne i casi di esclusione enumerati negli articoli 8 e 10, riconosciuta regolare la domanda, e quando i dichiaranti abbiano presentata la prova di avere prestata la dovuta garanzia, è rilasciata la licenza di coltivazione.

Nel caso d'irregolarità della domanda, di mancanza od irregolarità di qualche documento, il Ministero ne dà avviso ai richiedenti, assegnando un congruo termine per la regolarizzazione.

Art. 84.

Anche dopo la presentazione della domanda ed il rilascio della licenza per un'area determinata, può essere presentata dai dichiaranti o concessionarî domanda per coltivare a tabacco aree maggiori, fino al termine stabilito dall'articolo 87 per la designazione degli appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione.

La presentazione della domanda di cui sopra, obbliga il concessionario all'immediata prestazione della garanzia per le aree aggiunte. Gli conferisce in pari tempo il diritto di eseguire la piantagione nelle aree stesse.

Però, in tutti i casi nei quali la piantagione nelle aree aggiunte avvenga prima che il Ministero siasi pronunciato, può questo disporre la distruzione di esse piantagioni a tutto carico e spese del concessionario.

La detta distruzione avviene sempre, se, alla notificazione dell'ammissione delle aree aggiunte, non sono prodotti dal concessionario i titoli del supplemento di garanzia dovuto, o se, trovati questi titoli insufficienti od irregolari, non sono regolarizzati nel perentorio termine assegnato volta per volta.

L'esuberanza delle piantagioni per la quale non sia stata fatta domanda, o non sia stato dato avviso; quella mantenuta in aree escluse dal Ministero; e quella verificatasi oltre la periferia della superficie-limite designata, sono considerate come illecite coltivazioni.

Art. 85.

Lo svincolo della garanzia è subordinato al finale discarico del concessionario o della ditta, tanto pel tabacco esportato,

quanto per gli oneri d'ogni sorta contratti a causa della coltivazione.

Art. 86.

Per i rapporti con l'Amministrazione, ed agli effetti della vigilanza, sono indicati ai concessionari gli Uffici o le persone, a seconda dei casi, incaricati di rappresentare sul luogo l'Amministrazione stessa.

Art. 87.

Almeno 20 giorni prima di cominciare la coltivazione, i concessionari devono designare all'Ufficio incaricato, per le opportune verificazioni, i singoli appezzamenti di terreno che intendono di coltivare a tabacco, e, prima di cominciare il trapiantamento, gliene devono pure dare avviso.

Art. 88.

Oltre agli ordinari locali di cura, che possono essere distribuiti nei diversi appezzamenti, la ditta concessionaria è in obbligo di fornire, prima del rilascio della licenza per coltivare un adatto magazzino generale, per le cernite ed il condizionamento del prodotto in botti o in balle, nonchè per il deposito dei colli stessi.

Questo magazzino deve offrire tutte le condizioni di sicurezza necessarie contro qualsiasi tentativo di frode, e deve prestarsi ad una speciale sorveglianza. Sarà perciò fornito di un solo ingresso, munito di due differenti serrature, delle quali una chiave deve tenersi dall'agente dell'Amministrazione e l'altra dal rappresentante la ditta concessionaria; e le finestre saranno munite di inferriate a rete metallica, per modo da impedire qualsiasi abusiva esportazione di tabacco.

Al magazzino medesimo devono inoltre essere annessi gli ambienti adatti ad uso di abitazione ed ufficio degli agenti di sorveglianza.

Non sono considerati come facenti parte integrale del magazzino generale i locali destinati al riscontro, di cui all'articolo 32.

Art. 89.

Compiuto il prosciugamento dei prodotti, e formati i mazzi di un numero di foglie eguale, si procede al riscontro del carico come all'articolo 32, alla successiva pesatura, ed all'immediata introduzione del tabacco nel magazzino generale.

Il peso risultante costituisce il carico del magazzino stesso, dove il concessionario ha piena ed ampia facoltà di procedere alle operazioni di manipolazione e condizionamento in colli che stimerà necessarie.

Sono applicabili a tali operazioni le disposizioni dell'articolo 110.

Art. 90.

Entro un anno dal termine del compiuto raccolto, il prodotto dev'essere condizionato in colli (balle, botti, casse, ecc.)

Allo scopo di garantire l'identità del genere, questi colli dovranno essere ammagliati, piombati e pesati, e contrassegnati con numero e marca.

Tutte le operazioni di condizionatura, di eventuale riapertura dei colli, di prelevamento di campioni, e di ricomposizione, debbono essere eseguite sotto la vigilanza continua del personale dell'Amministrazione stessa.

Art. 91.

Da quando iniziasi il riscontro del carico di ogni partita, e di mano in mano che il tabacco viene pesato e trasportato nel magazzino generale, l'Ufficio incaricato apre apposito conto di entrata ed uscita, suddividendolo in conto « tabacchi sciolti » e conto « tabacchi in colli ». Dopochè poi il prodotto si troverà condizionato in colli, le scritturazioni saranno eseguite per ciascuno di questi.

Nel registro stesso sarà presa nota delle eventuali aperture di essi, e del prelevamento dei campioni.

Art. 92.

Quando trattisi dell'esportazione di qualche partita il concessionario deve nella sua dichiarazione indicare il luogo di destinazione e la dogana di uscita.

Per la partita da esportarsi, è rilasciata bolletta di accompagnamento, da servire fino alla consegna della merce alla detta dogana.

Dopo fatti i debiti riscontri, la dogana emette regolare bolletta di uscita, ed in base ad essa viene dato al concessionario discarico delle quantità volta per volta esportate.

A titolo di calo sul peso di ciascuna partita è tollerata una diminuzione:

a) fino al 10 per cento, dalla pesatura del tabacco di cui all'articolo 89 a quella dei colli di cui all'articolo 90;

b) fino al 4 per cento dal momento di quest'ultima pesatura a quello dell'esportazione.

Nel caso in cui il calo ecceda gli accennati limiti di tolleranza, l'Amministrazione è in facoltà di indagarne le cause, per i provvedimenti che reputerà opportuni, non esclusa la denunzia per contrabbando quando ne sia il caso.

TITOLO IV.

Coltivazione per esperimento

Art. 93.

La coltivazione per esperimento è permessa dovunque un coltivatore od un'Associazione di coltivatori si obblighi a coltivare uno o più appezzamenti misuranti in complesso un'area non minore di ettari due e non maggiore di ettari sei.

Art. 94.

Ove l'area complessiva ammessa per la coltivazione sperimentale sia ripartita in più appezzamenti non contigui, la distanza fra i punti estremi degli appezzamenti più lontani non deve essere maggiore di chilometri due.

Art. 95.

Per le spese di sorveglianza inerenti alla coltivazione sperimentale è dovuto, dai concessionari, l'anticipato pagamento di un'indennità corrispondente.

Nelle zone ove si effetua la coltivazione per le Manifatture dello Stato, questa indennità è uguale alla tassa di vigilanza dovuta dai concessionari per le Manifatture suddette, fino al limite massimo dell'articolo 42.

Nelle altre zone, l'indennità è dovuta in una somma minima di lire trecento per la coltivazione di due ettari, ed in una proporzionale di lire cinquanta per ogni ettaro o frazione eccedente.

Art. 96.

Per la garanzia di cui all'articolo 11, i dichiaranti devono prestare una fidejussione di persona notoriamente solvente. Resta peraltro nella loro facoltà di prestare invece una cauzione in una delle forme indicate dal citato articolo, nel qual caso, la cauzione deve ammontare al valore di lire tremila per ogni ettaro.

Della solvibilità del fidejussore giudica senza appello l'Amministrazione.

Art. 97.

Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione comunica la sua decisione al richiedente, rilasciandogli in pari tempo, se è il caso, la licenza di coltivazione.

Art. 98.

Alle coltivazioni per esperimento sono applicabili le speciali disposizioni portate dagli articoli 85 a 92.

Art. 99.

Per regola, il tabacco prodotto dalle coltivazioni sperimentali deve essere esportato all'estero.

L'Amministrazione del Monopolio, a domanda del concessionario, e quando egli possa dimostrare di avere infruttuosamente esperito tutte le pratiche necessarie per la vendita all'estero del prodotto, può acquistarlo sopra parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 47, e pagarlo al prezzo dalla stessa fissato.

Se il tabacco nel termine di tre anni non è stato venduto all'estero od acquistato dal Monopolio, sarà distrutto.

TITOLO V.

Coltivazioni sperimentali in concorso con lo Stato e concessioni speciali

CAPITOLO I.

Esperimenti in cooperazione

Art. 100.

Allo scopo di assicurare al Monopolio, mediante ripetute prove da farsi nelle varie parti del Regno, una produzione di buoni tabacchi da fumo sostituibili a quelli esotici nella fabbricazione dei sigari e delle spagnolette, l'Amministrazione del Monopolio, sul conforme parere del Consiglio tecnico dei tabacchi, può eseguire gli esperimenti di coltivazione che reputa utili, in cooperazione con privati coltivatori o con Associazioni di essi legalmente costituite, alle condizioni seguenti:

a) stabilisce la varietà di seme da coltivare in ciascun esperimento, obbligandosi a farne somministrazione gratuita agli esperimentatori;

b) applica il *minimum* della tassa di vigilanza in vigore nelle zone autorizzate alla cultura per le Manifatture dello Stato;

c) consente l'assistenza tecnica nei principali periodi di cultura e di cura;

d) si obbliga di acquistare il prodotto ottenuto al prezzo da fissarsi dalla Commissione centrale di perizia instituita dall'articolo 47;

e) consente l'invio in tirocinio presso l'Istituto sperimentale di Scafati, di apprendisti, nel numero ed alle condizioni che essa stabilirà volta per volta.

Art. 101.

Queste concessioni in concorso con lo Stato non possono superare in ciascuna campagna il numero complessivo di 8, possibilmente distribuite nel numero di due per ciascuna parte (settentrionale, centrale, meridionale ed insulare) del Regno.

Art. 102.

Per conseguire la cooperazione dello Stato negli esperimenti suddetti, occorre:

a) farne preliminare domanda entro il mese di agosto alla Direzione generale delle privative;

b) che l'estenzione dell'area da mettersi a coltura sia conforme al disposto degli articoli 93 e 94;

c) che, a seguito di visita sopra luogo di un delegato dell'Amministrazione, il terreno esibito per l'esperimento venga riconosciuto, sotto tutti gli aspetti, idoneo alla buona produzione dei tabacchi da esperimentarsi;

d) che i locali, offerti per la cura ed il governo dei prodotti, vengano pure, dallo stesso delegato, riconosciuti adatti sotto ogni punto di vista, e misurino una capacità, utile per la cura dei prodotti di ogni ettare coltivato, conforme a quanto è stabilito dall'articolo 51; come pure che siano idonei gli altri locali, per le cernite, il condizionamento in colli ed il deposito, nonchè per l'abitazione e per l'ufficio del personale di vigilanza, prescritti dall'articolo 88;

e) che dall'esperimentatore sia offerta la garanzia di cui all'articolo 96.

Art. 103.

Nei termini di tempo previsti dall'articolo 97, l'Amministrazione notifica al richiedente se siagli stata accordata la cooperazione dello Stato.

In caso affermativo, per conseguire la relativa licenza, egli dovrà presentare entro un mese la dichiarazione definitiva, a' sensi degli articoli 12 e 13 del presente Regolamento.

Art. 104.

L'esperimentatore è obbligato di notificare al Ministero, con anticipazione di otto giorni, la data in cui verrà iniziata e compiuta ciascuna delle principali operazioni colturali e di governo dei tabacchi, e cioè la seminagione, il trapiantamento, la cimatura, la raccolta, la cernita e l'affascicolamento.

CAPITOLO II.

Concessioni speciali

Art. 105.

Dopo tre anni di esperimenti eseguiti in concorso con lo Stato, se i prodotti ottenuti siano stati dall'Amministrazione riconosciuti sostituibili con vantaggio a quelli similari esotici, l'Amministrazione stessa potrà estendere, alla zona nella quale l'esperimento medesimo si è svolto, la concessione della cultura del tabacco per le Manifatture dello Stato, per la durata normale di un quinquennio, purchè l'insieme dell'area coltivabile da ciascuna ditta concessionaria non sia inferiore ad ettari 10 nel 1° anno, a 20 nel biennio successivo, e ad ettari 30 nell'ultimo biennio, e purchè i terreni ed i locali presentino l'attitudine e la capacità richieste dall'articolo 102.

Art. 106.

Le domande preliminari, per ottenere questa concessione quinquennale, debbono essere presentate entro il mese di agosto.

L'Amministrazione, previe le opportune verifiche, e sentito il parere del Consiglio tecnico dei tabacchi, delibera la concessione, da accordarsi entro il periodo di due mesi, stabilendo la misura della tassa di vigilanza dovuta dal concessionario, il prezzo unitario d'acquisto dei prodotti, tenuta presente la media di quelli dei tabacchi similari esteri acquistati dall'Amministrazione nell'ultimo quinquennio, le caratteristiche delle foglie da assegnare a ciascuna classe, le norme tecniche e le modalità per la coltura, la cura ed il condizionamento dei prodotti. Predispone inoltre i tipi per la classificazione dei prodotti stessi.

Notificate queste deliberazioni alla ditta richiedente, questa deve presentare regolare dichiarazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento.

Art. 107.

Le speciali concessioni di coltivazione per le Manifatture dello Stato, ai sensi del presente capitolo, sono prorogabili di 3 anni in 3 anni, in seguito a nuova domanda da farsi dal concessionario o dalla ditta.

Questa però decade dalla concessione ogni qualvolta incorra in uno dei motivi di esclusione contemplati dagli articoli 8 a 10, o che sia venuta meno alla osservanza degli obblighi assunti verso l'Amministrazione.

Art. 108.

Dopo trascorsi 8 mesi dal condizionamento in colli di tutto il prodotto, un delegato dell'Amministrazione, alla presenza del rappresentante la ditta, procede all'estrazione dei campioni dalle botti o balle, nei modi in uso per il campionamento dei tabacchi esteri.

I campioni estratti, identificati da apposito cartellino firmato dallo stesso agente e dal rappresentante la ditta, vengono, a cura e spese di quest'ultima, inviati alla Commissione centrale di perizia.

Quando trattisi di prodotti del triennio di prova, la Commissione stessa, in base ai suddetti campioni, stabilisce i prezzi da pagarsi, che debbono servire di base alla liquidazione. Quando invece si tratti di prodotti del quinquennio successivo, la perizia e la liquidazione hanno luogo sulla base dei campioni suddetti, e dei tipi e prezzi prestabiliti giusta l'articolo 106.

Alla seduta della Commissione è in diritto di assistere il concessionario o il rappresentante della ditta, e ciascuno di essi deve far risultare dal verbale se accetta o meno il giudizio della Commissione.

Allorchè il concessionario o la ditta accettano il detto giudizio, si procede, nel magazzino generale, al definitivo riscontro dei colli, per constatarne l'integrità, il numero ed il peso, e quindi alla definitiva consegna dei colli stessi all'Agente dell'Am-

ministrazione, la quale provvede, a sua cura e spese, all'invio del genere ai propri stabilimenti.

Di queste operazioni si redige verbale, che insieme all'altro riguardante la perizia, servirà di base alla liquidazione del prezzo. Su questo deve essere trattenuto l'ammontare della tassa di vigilanza e delle eventuali ammende in cui il concessionario fosse incorso, come pure delle spese per esso anticipate.

Gli atti della liquidazione vengono rimessi alla Direzione generale delle privative, che, previe le debite revisioni, provvede per il pagamento.

Quando il concessionario o la ditta non accettino la perizia fatta della Commissione centrale, possono esportare il loro prodotto all'estero, entro un termine massimo di anni 3 decorribili dalla perizia; dappoichè, se il prodotto non sarà esportato, dovrà essere distrutto.

Art. 109.

Sono applicabili a queste coltivazioni, tanto nel triennio di prova quanto nel quinquennio successivo, tutte le disposizioni contenute negli articoli 89, 90 e 91, in quanto riflettono i sistemi di riscontro e di sorveglianza da parte dell'Amministrazione.

Tutte le operazioni inerenti alla coltura, alla cura, al governo e condizionamento dei tabacchi debbono essere sempre eseguite a cura e spese del concessionario.

Art. 110.

Le operazioni che si compiono nel magazzino generale sotto la costante vigilanza degli agenti dell'Amministrazione debbono aver luogo in un orario di servizio giornaliero da stabilirsi di accordo fra la ditta concessionaria e l'Amministrazione.

Gli operai addetti ai lavori sono soggetti a visita personale all'uscita dai locali del magazzino.

TITOLO VI.

Sorveglianza, penalità e premi

Art. 111.

Gli agenti dell'Amministrazione hanno facoltà di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni e nei locali di prosciugamento, governo e deposito, per eseguirvi le verificazioni ed ispezioni che credono opportune.

La facoltà suddetta, che ha principio con la concessione della coltivazione, cessa cinque giorni dopo la consegna o l'esportazione dei tabacchi in essi conservati, se il concessionario od il suo coltivatore non sono incorsi in verun caso di contravvenzione alla legge sulle privative.

Dura invece due mesi dopo la consegna o l'esportazione delle partite, se contro il medesimo, od il suo coltivatore, sia stata pronunziata condanna, o sia in corso procedimento per contravvenzione.

Art. 112.

Tutti i verbali di contravvenzione, sia al presente Regolamento che alla legge sulle privative, quando riguardino persone addette alla coltivazione del tabacco, debbono essere immediatamente trasmessi in copia all'Agenzia, anche quando siano stati elevati da agenti estranei al servizio speciale delle coltivazioni, affinchè il capo dell'Agenzia stessa ne prenda atto e vi inserisca le sue eventuali osservazioni.

Nei casi in cui l'Agenzia abbia da eccepire sulla regolarità di detti atti, ne riferirà all'Intendenza di finanza per gli opportuni provvedimenti; e quando sorgano fra i detti due Uffici dispareri, ne sarà riferito al Ministero.

Ove poi si tratti di reperti di materia appartenenti alla coltivazione, questi, prima di essere inviati all'Ufficio competente, dovranno dagli scopritori essere fatti esaminare dal capo della relativa zona di vigilanza, il quale, dove abbia da eccepire sulla regolarità dell'operato, ne riferirà all'Agenzia.

Art. 113.

Devono pagare:

a) lire cinquanta, per ogni ettaro o frazione di ettaro, oltre all'obbligo di ridurre le piantagioni nelle condizioni volute, coloro che non abbiano disposte le piante a filari regolari, in modo che si possa agevolmente contare il numero delle piante stesse e delle foglie;

b) lire cinquanta:

1° i coltivatori per le manifatture dello Stato, o per esperimenti in cooperazione con lo Stato, che abbiano omesso di cimare piante, o le abbiano cimate artificiosamente, allo scopo di riprodurre il seme, all'infuori delle piante-madri prescolte dagli agenti dell'Amministrazione giusta l'articolo 21;

2° coloro che, dopo compiuta la verifica delle foglie, ne inizieranno la raccolta prima del termine stabilito dall'articolo 27;

3° coloro che abbiano effettuato il cambio dei locali di cura o di custodia, od abbiano trasportato il tabacco in locali diversi da quelli prima dichiarati, senza averne avuta la prescritta autorizzazione;

4° i coltivatori per l'esportazione o per esperimento che abbiano omesso di designare, nei termini di tempo prescritti, gli appezzamenti di terreno che intendono coltivare a tabacco;

5° i coltivatori per l'esportazione o per esperimento che abbiano cominciato il trapiantamento senza avvisarne l'Ufficio di vigilanza;

c) lire *dieci:*

1° *i dichiaranti che abbiano intrapreso la seminagione prima di avere ottenuto il permesso di seminare o la licenza di coltivare;*

2° *coloro che asportassero piantine dai semenzai o dai vivai di allevamento senza permesso;*

3° *coloro che non abbiano regolarmente distrutto i semenzai od i vivai nei termini prefissi;*

d) lire *cinque e centesimi cinquanta* per ogni chilogrammo di tabacco mancante, ed in proporzione per ogni frazione di chilogrammo, a titolo di risarcimento dell'eventuale danno per il Monopolio, coloro i quali devono rispondere di deficienze di foglie in confronto *dell'addebito, o di mancanze altrimenti accertate*, a tenore del Regolamento;

e) *centesimi dieci:*

1° *per ogni piantina, coloro che, nell'eseguire il trapiantamento, collocassero più virgulti in una stessa posta, quando il numero di essi superi il 10 per mille della coltivazione; e ciò indipendemente dalla immediata distruzione delle piantine stesse tanto nell'uno che nell'altro caso;*

2° per ciascuna foglia di germoglio e per ogni altra foglia *illecitamente introdotta nella partita*, coloro che, *alla consegna o nei locali di cura*, presentassero partite nelle quali venga constatata la presenza di dette foglie, quando non sia il caso di procedere per frode;

f) *centesimi cinque per ciascuna pianta riscontrata al campo in più della quantità autorizzata, fino alla misura del 3 per cento, e centesimi dieci quando l'eccedenza superi questa proporzione; e ciò sempre indipendentemente dalla distruzione delle piantine stesse.*

Nella quantità autorizzata s'intende compreso il decimo di tolleranza di cui all'articolo 23;

g) *centesimi cinque, per ciascuna pianta di varietà diversa da quella autorizzata, coloro che ne abbiano posto al campo in quantità superiore al limite di tolleranza del 3 per cento stabilito dall'articolo 23, e ciò quando l'Amministrazione non la faccia distruggere.*

Nel caso che le piantine diverse dalle autorizzate sieno di varietà che dà in media un prodotto di foglie.

Art. 114.

Devono pure pagare:

1° centesimi cinque per ogni pianta non cimata nei limiti di

tempo o nei modi stabiliti dall'Amministrazione, i concessionari che se ne rendono responsabili;

2° centesimi uno per ogni pianta avente germogli di una lunghezza tra i dieci ed i venti centimetri, i concessionari che, dopo di avere ricevuta un'intimazione al ripulimento delle loro piantagioni, non lo abbiano eseguito nel termine perentorio loro assegnato, e non provino che circostanze di forza maggiore hanno loro impedito di eseguirlo;

e centesimo uno per ciascun germoglio, fra i dieci ed i venti centimetri di lunghezza, staccato dalle piante e non distrutto, che si rinvenga in corso di appassimento;

3° centesimi dieci per ciascun germoglio di lunghezza superiore ai venti centimetri, sia esistente sulle piante, sia staccato e non distrutto, i concessionari i quali non provino di essersi trovati nell'impossibilità assoluta, per circostanze ad essi estranee, di eseguirne la remozione e l'immediata distruzione prima che fosse raggiunta l'accennata misura;

4° centesimi venticinque per ciascun germoglio di qualunque misura che si rinvenga cimato sulle piante.

Le penalità relative all'esistenza sulle piante di germogli non cimati di una lunghezza che non ecceda i venti centimetri, non saranno applicate quando l'irregolarità si constati mentre i coltivatori sono intenti al ripulimento.

Art. 115.

I getti che possono spuntare nel campo da radici, i germogli degli steli dopo lo svellimento di questi, e le piantine che ripullulassero dopo la distruzione dei semenzai o vivai, non portano l'applicazione di penalità, fino a che non oltrepassino la misura di venti centimetri sopra terra.

Quando oltrepassino questa misura, sarà applicata per ciascuno la penalità di centesimi venticinque.

In ogni caso, constatata l'esistenza di tali getti, germogli o piantine, devesi procedere alla loro immediata distruzione, da farsi d'ufficio a spese del concessionario, quando il coltivatore non vi provveda.

Art. 116.

Sull'importo di ciascuna partita, coltivata per le Manifatture dello Stato, sarà praticata una riduzione:

a) del venti per cento, per coloro che abbiano impiegato concimi od altri fertilizzanti espressamente vietati col manifesto dell'annata, oppure abbiano concimato dopo trascorsi i termini di tempo stabiliti dallo stesse manifesto.

Questa penalità non viene applicata, quando l'irregolarità si riferisca ad una superficie non superiore ad un ventesimo della totale;

b) del cinque per cento, per coloro che, senza preventiva autorizzazione, abbiano irrigato la propria coltivazione in misura superiore ad un ventesimo della superficie;

c) del dieci per cento, per coloro che non abbiano osservato nella cura dei prodotti le prescrizioni stabilite col manifesto.

Art. 117.

Il concessionario è obbligato, sia per sè, sia per qualunque persona adibita alle divesse operazioni previste dal presente Regolamento, al pagamento di tutte le multe convenzionali e dei risarcimenti comminati dal Regolamento stesso, nonchè al rimborso delle spese anticipate per suo conto; e ciò indipendentemente dall'applicazione delle pene del contrabbando, sancite dalla legge sulle privative per i casi di frode, le quali restano esclusivamente a carico delle persone riconosciute colpevoli di tali reati.

Art. 118.

È dato discarico al concessionario delle piante o delle foglie mancanti, soltanto:

1° nei casi di contrabbando, quando la materia formante oggetto del reato sia stata staggita ed identificata come corrispondente alla parte mancante dalla coltivazione; e ciò sempre limitatamente alla quantità repertata;

2° nei casi d'incendio, quando non si tratti di simulazione o di sinistro d'origine dolosa, di cui debba tenersi colpevole il concessionario od altra persona addetta alla custodia del tabacco;

3° per i furti commessi mentre il tabacco trovasi ancora al campo, quando risulti provato il furto, sebbene non se ne conoscano gli autori;

4° per i furti commessi nei locali di governo, quando siano stati condannati gli autori del reato ed, ancorchè non condannati gli autori, risulti che il coltivatore nulla abbia trascurato per la sicurezza e la sorveglianza dei locali suddetti.

Il concessionario è ad ogni modo responsabile del risarcimento dei danni ai termini dell'articolo 113, lettera *d*, quando sia provato, con sentenza dell'Autorità giudiziaria, che il furto è stato commesso da qualcuno dei componenti la famiglia colonica, o da qualsiasi persona addetta al servizio della famiglia stessa.

Art. 119.

Le penalità o multe convenzionali sono, senza formalità giudiziali, applicate dall'Amministrazione, la quale, nel caso che non venga eseguito il regolare pagamento da parte del contravventore, riterrà il corrispondente importo o sulla cauzione prestata, o sul valore del tabacco coltivato.

Contro questi provvedimenti, il concessionario ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni o alla Commissione amministrativa di cui all'articolo seguente, o all'Autorità giudiziaria.

Art. 120.

Presso il Ministero delle Finanze è istituita una Commissione, composta del membro del Consiglio tecnico rappresentante i coltivatori, e di due funzionari della Direzione generale delle privative, con l'assistenza di un Segretario senza voto, scelto tra i funzionari del Ministero stesso.

Detta Commissione decide inappellabilmente sui ricorsi che le venissero presentati dai concessionari di coltivazione in ordine al precedente articolo.

Art. 121.

A favore dei concessionari delle coltivazioni di tabacco da fumo per le Manifatture dello Stato, i quali nella coltura e cura dei tabacchi stessi si saranno uniformati a tutte le norme speciali suggerite dall'Amministrazione, e che non siano incorsi in penalità convenzionali ammontanti complessivamente al dieci per cento del valore della partita consegnata, od in contravvenzioni alla legge sulle privative, sarà concesso, a titolo di premio, un aumento del quindici per cento sul prezzo della prima e della seconda classe.

Disposizioni transitorie

L'applicazione dell'articolo 58 incomincierà con la campagna 1902.

Visto d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro delle Finanze
CHIMIRRI.

Il Numero 378 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 agosto 1900, n. 315;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le norme speciali per l'esecuzione della precitata legge a favore del Comune di Comacchio, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

NORME speciali per l'esecuzione della legge 23 agosto 1900, n. 315, a favore del Comune di Comacchio.

CAPO I.

—

Art. 1.

Per l'esecuzione della legge sui provvedimenti a favore del Comune di Comacchio, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere:

a) alla contrattazione del mutuo, a sensi dell'articolo 1 della legge;

b) al riordinamento dei servizi amministrativi;

c) alla revisione e riduzione degli organici degli impiegati;

d) alla revisione del bilancio comunale, nel fine di proporzionare tutte le spese, comprese le obbligatorie, alle forze contributive del Comune;

e) al rimaneggiamento dei tributi locali e specialmente della tassa di famiglia.

Art. 2.

Gli organici, i bilanci ed i regolamenti delle tasse comunali, riveduti ed approvati, non potranno essere modificati nel periodo di dieci anni, se non per circostanze straordinarie e con l'approvazione del Ministero dell'Interno, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Il Comune invigilerà altresì e coadiuverà nel campo delle proprie attribuzioni la Commissione peritale incaricata della formazione del nuovo estimo, ai sensi dell'articolo 3 della legge.

Art. 4.

L'Amministrazione comunale curerà il riordinamento della gestione delle valli di pesca, ed in modo particolare, accertata la consistenza patrimoniale di esse, provvederà all'alienazione ed all'affrancazione di quei diritti, cioè censi, livelli, servitù, la cui conservazione non risulti vantaggiosa.

Formerà un regolamento per l'esercizio del diritto di pesca dei poveri, salvo le ulteriori disposizioni che con leggi o regolamenti potranno essere sancite sulla materia. Tale regolamento, previa approvazione dell'Autorità tutoria, sarà sottoposto all'omologazione delle competenti Autorità superiori.

Per i lavori di miglioramento delle valli da conservarsi alla pesca, l'Amministrazione presenterà un regolare progetto tecnico, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 5.

Le deliberazioni, relative alla gestione delle valli, dovranno essere corredate da pareri o perizie e saranno sottoposte all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, qualora il Prefetto o la Giunta provinciale amministrativa, secondo le rispettive competenze, riconoscano che hanno correlazione coi lavori di miglioramento indicati nel precedente articolo.

CAPO II.

—

Art. 6.

Il Comune rilascerà alla Cassa dei depositi e prestiti le delegazioni sulla sovrimposta per gl'interessi da esso dovuti sul mutuo, di cui nell'articolo 1 della legge, nella quota determinata, nonchè per l'ammortamento del capitale, il cui rimborso decorre dall'undecimo anno, ai sensi del citato articolo.

Per gl'interessi dovuti dal Ministero dell'Interno sarà inscritto apposito fondo nel rispettivo bilancio. Il pagamento dei medesimi alla Cassa mutuante dovrà farsi nell'anno in una sola volta, non oltre il mese di luglio.

Art. 7.

La somministrazione del prestito da parte della Cassa verrà eseguito a rate con mandati a favore dei singoli creditori da emettersi in base ad analoghe domande del Comune e ad ordinanze del Prefetto.

In dette ordinanze ogni creditore sarà specificato per nome, cognome, paternità e qualità, e la somma a pagare dovrà essere indicata in lettere ed in cifre.

Art. 8.

Le passività comunali, da estinguersi colla somma mutuata dalla Cassa dei depositi e prestiti, sono quelle tassativamente indicate nell'elenco, allegato *A*, alla relazione del disegno di legge discusso alla Camera dei deputati in seduta del 23 novembre 1899 ed unito alle presenti Norme, per il complessivo ammontare di L. 676,999,18.

Art. 9.

All'accertamento ed alla liquidazione delle singole partite di

debito, comprese nell'elenco suddetto, si procederà mediante formali deliberazioni, che dovranno essere prese dal Comune in base di titoli e documenti comprovanti l'entità e validità del credito, e la persona a cui deve effettuarsi il pagamento, previe opportune pratiche col creditore, allo scopo di assicurarsi dell'accettazione da sua parte della liquidazione che lo riguarda.

Art. 10.

Tali deliberazioni, accompagnate dai necessari atti e documenti, saranno trasmesse al Sottoprefetto del circondario, che le comunicherà alla Prefettura con rapporto motivato.

Saranno quindi sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale, ove lo creda, ordinerà che, a garanzia del pagamento da farsi, e tenuta inoltre presente la eventuale esistenza di vincoli ipotecari, sieno seguite quelle particolari norme e cautele che giudicherà più opportune.

Art. 11.

Gli atti e documenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 rimarranno presso la Prefettura che potrà rimetterli al Comune per la custodia nell'Archivio del Municipio, solo quando dalla Cassa le sia pervenuta la notizia dell'emissione dei mandati e dell'invio dei medesimi alla Sezione di R. Tesoreria provinciale.

CAPO III.

—

Art. 12.

La Commissione peritale, nominata giusta l'articolo 3 della legge per constatare la cultura attuale e determinare il grado di feracità dei terreni diversi, procederà alla visita dei terreni stessi col concorso dei proprietari interessati a loro rappresentanti, i quali dovranno essere avvertiti del giorno della verifica, almeno cinque giorni prima dell'accesso della Commissione.

Essa avrà la sua sede presso il Municipio di Comacchio.

Art. 13.

Constatata la nuova cultura e stabiliti il grado di feracità e la classe dei terreni, la Commissione formulerà le proposte per il nuovo estimo, applicando le tariffe che servirono alla formazione dell'estimo del 1835.

Art. 14.

Le proposte suddette per il nuovo estimo saranno subito pubblicate per lo spazio di trenta giorni nel Comune e notificate in pari tempo, con le forme amministrative e a cura del Municipio, a ciascun interessato nella parte che lo concerne.

Art. 15.

I contribuenti, compresi nel nuovo estimo, potranno impugnare le proposte della Commissione per aggravio del prezzo tariffale, tanto in relazione alle condizioni intrinseche del fondo da ciascun contribuente posseduto, quanto in via comparativa con altri terreni prossimi del medesimo territorio.

Art. 16.

Le decisioni della Commissione sui ricorsi saranno notificate agli interessati a cura del Municipio, e di conformità alle medesime sarà modificato dalla Commissione e definitivamente stabilito il nuovo estimo.

Art. 17.

Le operazioni tutte della Commissione dovranno essere ultimate entro il termine improrogabile di quattro mesi dall'insediamento di essa.

Art. 18.

Il nuovo estimo, così stabilito, durerà e sarà valido fino a che non si saranno compiute le operazioni di revisione generale del catasto, a norma delle leggi 1° marzo 1886 e 20 gennaio 1897 sul riordinamento dell' imposta fondiaria.

Art. 19.

Ai membri della Commissione verrà assegnata a carico del bilancio comunale un'indennità giornaliera, senz' altro rimborso di spesa.

La misura di tale indennità sarà stabilita con decreto del Prefetto per tutti i membri della Commissione.

Il Comune sosterrà del pari le spese del personale di assistenza occorrente all' esecuzione delle operazioni peritali, e le liquiderà d'accordo con la Commissione e con l'approvazione del Prefetto.

CAPO IV.

—

Art. 20.

In relazione all'articolo 4 della legge, il Comune, con regolare atto in forma legale, accettando il condono del debito di lire 757,148,39 e relativi interessi verso l'Erario dello Stato, farà ampia dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa da sua parte per quanto riguarda l'apertura della Botte di S. Nicolò, ordinata per motivi di utilità pubblica nell'anno 1896 in occasione della rotta del fiume Reno a Zena Vecchia.

Art. 21.

L'annullamento del credito, di cui è cenno nell'articolo precedente, e la conseguente cancellazione delle relative ipoteche gravanti sulle proprietà comunali non saranno eseguiti, se non dopo la definitiva sistemazione del bilancio comunale e delle aziende annesse, accertata con decisione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 22.

In caso di scioglimento del Consiglio comunale, sarà affidata al R. Commissario straordinario l'esecuzione della legge suindicata e delle presenti Norme.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno
SARACCO.

Elenco dei debiti del Comune di

QUALITÀ DEI DEBITI	Data della creazione	Data della insolvenza	Ammontare nominale dei debiti	Interesse pattuito	Rate d'ammortamento
Prestito Grego con emissione di obbligazioni di lire 500 l'una.	20 dicem. 1873	1° genn. 1895	393,500 —	5 per 0|0 netto	12,50 per semestre comprendenti interessi e capitale.
Prestito coll'Orfanotrofio Virgili di Comacchio.	23 giugno 1856	31 dicem. 1898	15,960 —	7,50 per 0|0 netto	
Lavori alla Caserma S. Agostino - Assuntore Vecchi, cessionario Sansoni Giuseppe.	29 giugno 1897	25 febbr. 1898	14,804 89	5 per 0|0 netto	1,300 all'anno oltre il frutto scalare.
Residui assegni a favore della Congregazione di Carità di Comacchio a tutto il 1895, fruttiferi dal 1° gennaio 1897.	1° ottobre 1897	31 dicem. 1898	8,334 68	4,50 per 0|0 netto	1,041,83 all'anno oltre il frutto scalare.
Residuo importo lavori di costruzione strada - Assuntore Faletti Spadazzi Antonio.	8 genn. 1896	1° maggio 1896	11,965 38	5 per 0|0 netto	3,988,46 all'anno oltre il frutto.
Saldo concorso del Comune per l'acquedotto - Impresa Luigi Medici.	14 novem. 1884	—	16,372 —	—	—
Onorarî professionali alla Commissione d'Ingegneri che studiò e propose i mezzi per impedire la salsedine nelle valli.	1885	31 dicem. 1898	4,000 —	—	1,000 all'anno.
Residuo mutuo fatto dalla Società Finzi, Pelazza e C°.	13 luglio 1896	Id.	300,000 —	5 per 0|0 netto da qualsiasi tassa	25,663,80 all'anno, comprendenti interesse ed ammortamento di capitale.
Anticipazione fatta dalla Società Finzi, Pelazza e C.	1° agosto 1898	Id.	27,000 —	5 per 0|0 netto	Estinzione totale al 31 dicembre 1898.
Somme maturate a tutto il 31 dicembre 1898 a favore di diversi creditori per varî titoli.	—	—	103,064 85	Varî	Si erogherà a parziale pagamento di questo debito, l'importo dei residui attivi alla data 31 dicembre 1898 di lire 41,655,41.

N. B. — Non si è tenuto conto in questo elenco nè della quota del Comune sulla perdita della gestione vallina 1896 in lire
somme a favore della Società Finzi, Pelazza e C., nè del credito del Governo di lire 750,000 per l'argine circondario, nè della
nè dell'altra pretesa dello stesso Consorzio di L. 40,418,55 per lavori straordinari dell'argine Trebba dal 1872 a 1879.

Comacchio al 31 dicembre 1898.

Ammontare della parte insoluta			Ammontare della parte non ancora ammortizzata			TOTALE generale	ANNOTAZIONI
per capitale	per interessi	TOTALE	per capitale	per interessi	TOTALE		
70,000 —	34,437 50	104,437 50	120,000 —	—	120,000 —	224,437 50	
—	822 —	822 —	10,960 —	—	10,960 —	11,782 —	Per l'estinzione di questo prestito non è stabilito il tempo.
1,300 —	740 24	2,040 24	13,504 89	—	13,504 89	15,545 13	Questo debito, dipendente da lavori fatti nel 1883, doveva essere estinto nei 4 anni 1893-94-95-96. Rimaste insoddisfatte tutte le rate, si convenne, il 29 giugno 1897, di estinguerlo a rate annuali di L. 1,300 l'una col frutto scalare 5 per 0[0.
1,041 83	750 12	1,791 25	7,293 85	—	7,293 85	9,085 80	Trattasi di assegni arretrati a tutto il 1895, che fu convenuto di pagare in otto anni con l'interesse del 4.50 per 0[0 netto da R.ª M.ª
11,965 38	771 50	12,736 88	—	—	—	12,736 88	Il creditore ha già ottenuto sentenza esecutiva.
—	—	—	16,372 —	—	16,372 —	16,372 —	Pende una lite sulla potabilità delle acque, e perciò il Comune ha sospeso di pagare il concorso.
1,000 —	—	1,000 —	3,000 —	—	3,000 —	4,000 —	
11,756 84	13,906 66	25,663 80	266,382 37	—	266,382 37	292,046 17	
27,000 —	562 50	27,562 50	—	—	—	27,562 50	
61,409 44	2,021 76	63,431 20	—	—	—	63,431 20	
						676,999 18	

77,986,28 fruttifero al 5 per °/₀ dal 1° gennaio 1897 e pel 1898 di lire 80,000 fruttifere al 5 per °/₀ dal 1° gennaio 1899, pretesa del II circondario di lire 50,826,62 per quota del Comune dal 1870 al 1896 nella manutenzione dell'argine circondario

MINISTERO DELL' INTERNO

1900

Ordinanza di Sanità Marittima - Numero 32

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste bubbonica in Glascow (Scozia);

Vista la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia, del 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

L'Ordinanza di Sanità marittima n. 27, del 14 settembre 1900, che dichiarava infetti da peste i porti di Glasgow e di Greenock, è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, addì 20 novembre 1900.

Pel Ministro
G. CAVASOLA.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 9 ottobre 1900:

Costa Baldassare, segretario di 1ª classe, collocato a riposo per anzianità di servizio ed avanzata età, a sua domanda, col grado e titolo onorifici di consigliere di prefettura.

Con RR. decreti del 17 ottobre 1900:

Chiesa Istria dott. Riccardo, consigliere di 4ª classe, in aspettativa per ragioni di salute, richiamato in servizio.

La Rosa Francesco, computista di 1ª classe, collocato a riposo per anzianità di servizio, a sua domanda, col grado e titolo onorifici di ragioniere.

Con RR. decreti del 30 ottobre 1900:

Marri dott. Augusto, vice direttore nell'Amministrazione carceraria (L. 3000), nominato segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 3000), iscrivendolo nel ruolo di anzianità fra il dott. Pisani Giuseppe e il dott. Antolisei Quintilio.

Franchi Eugenio, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 3000), nominato vice direttore nell'Amministrazione carceraria (L. 3000).

Gallozzi rag. Ruggiero, computista di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 4 novembre 1900:

De Rosa comm. avv. Domenico, prefetto di 2ª classe, a disposizione, richiamato in servizio.

Con RR. decreti dell'11 novembre 1900:

Piredda avv. Antonio, segretario di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda.

Vacirca cav. not. Mario, ragioniere di 3ª classe, id. id., id.

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 27 ottobre 1900:

Tempestini Silvio, già alunno, nominato nuovamente alunno.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 21 corr., in S. Cristina di Aspromonte, provincia di Reggio Calabria, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, addì 25 novembre 1900.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 641,469 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 335, al nome di Sanguineti Angelo, Maria, *Giuseppe* e Giovanni del vivente Giacomo Andrea, minori, sotto la patria potestà del detto loro genitore, domiciliati a Chiavari (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sanguineti Angelo, Maria, *Andrea-Giuseppe* e Giovanni di Giacomo Andrea, ecc. ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,078,926 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 250, al nome di Salamone *Natale*, Francesco, Salvatore, Provvidenza e Pietro fu Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione della madre Francesca Torre di Cesare, domiciliati in Milazzo (Messina), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salamone *Cesare-Natale detto Natale*, Francesco, Salvatore, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 novembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,213,233 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1,725, al nome di *Sacchi* Adolfina fu *Battista*, minore, sotto la tutela di Fossati Carlo fu Antonio Maria, domiciliata in Monza (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Fossati* Adolfina fu *Giovanni Battista*, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico,

si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 novembre 1900

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Avviso

Si notifica che nel giorno di martedì 11 dicembre p. v., alle ore 9 in una sala del palazzo, ove ha sede questa Direzione Generale, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti operazioni relative alle Obbligazioni al portatore del capitale nominale di L. 250 al 5 0[0] emesse per la costruzione della ferrovia Genova-Voltri, e cioè:

45ª estrazione di 99 Obbligazioni sulle 675 attualmente vigenti di 1ª emissione, autorizzata con R. decreto 18 febbraio 1856;

44ª estrazione di 125 Obbligazioni sulle 1015 attualmente vigenti di 2ª emissione, autorizzata con R. decreto 19 gennaio 1857.

Con altra notificanza saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni estratte da rimborsarsi dal 1° gennaio 1901.

Roma, il 25 novembre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Capo della 5ª Divisione
LUBRANO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 novembre, in lire 105,73.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 26 novembre al 2 dicembre per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 105,75.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

24 novembre 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,25 1/2	98,25 1/2
	4 1/2 % *netto*	109,29 1/8	108,16 5/8
	4 % *netto*	99,90	97,90
	3 % *lordo*	61,26	60,06

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di archeologia nella R. Università di Pavia.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 marzo 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, il 10 novembre 1900.

Il Ministro
2 GALLO.

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte del Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di filosofia morale nella R. Università di Torino.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati ni appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 marzo 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, il 10 novembre 1900.

Il Ministro
2 GALLO.

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia antica nella R. Università di Pavia.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 marzo 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, il 10 novembre 1900.

Il Ministro
2 GALLO.

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di arabo nella R. Università di Palermo.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 marzo 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, il 10 novembre 1900.

Il Ministro
GALLO.

2

CONCORSO per titoli alla cattedra di costruzione navale, disegno relativo e teoria della nave, presso il R. Istituto nautico di Genova.

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di costruzione navale, disegno relativo e teoria della nave, vacante nel R. Istituto nautico di Genova.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero, non più tardi del 30 novembre prossimo, l'istanza in carta bollata da L. 1,20, unendovi i seguenti documenti:

1° diploma di laurea d'ingegnere navale e meccanico o di professore di teoria della nave, costruzione navale e macchine a vapore marine, conseguito presso la R. Scuola navale superiore di Genova;

2° specchietto dei punti ottenuti negli esami di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso;

3° certificato di nascita;

4° attestato di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

5° fedina criminale;

6° certificato di buona condotta;

7° certificato di cittadinanza italiana;

8° cenno riassuntivo, in carta semplice, degli studî fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta semplice, di tutti i documenti uniti alla domanda.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere di data posteriore al 31 agosto 1900.

Sono però dispensati dal presentare i documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7, gli insegnanti di ruolo dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

I concorrenti dovranno altresì inviare le pubblicazioni ed ogni altro titolo accademico o scientifico di cui siano in possesso, affinchè la Commissione giudicatrice del concorso possa tenerne conto nel giudizio definitivo sul merito di ciascun candidato.

Le opere manoscritte sono escluse.

Non sarà ammesso al concorso chi, al 1° ottobre 1900, abbia superato l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona in servizio attivo nelle Amministrazioni dello Stato con diritto alla pensione, oppure che abbia già prestato servizio governativo, utile per la pensione, per un tempo non inferiore all'eccedenza sui 40 anni.

Per ottenere la nomina, i concorrenti prescelti dovranno rinunziare ad ogni altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se essi potranno godere dei beneficî concessi dalla legge sul cumulo degli impieghi.

I concorrenti indicheranno, nella domanda, il loro domicilio, per le eventuali comunicazioni.

Non saranno prese in esame le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso.

Al vincitore del concorso sarà conferito il grado di *reggente* e lo stipendio di L. 2200. Però, se egli sarà provvisto, come insegnante di ruolo alla dipendenza di questo Ministero, di grado e stipendio superiori, li conserverà.

Il Ministero si varrà dei risultati di questo concorso, per provvedere alle cattedre di discipline nautiche che si renderanno vacanti durante l'anno scolastico 1900-1901.

Roma, il 20 ottobre 1900.

Il Ministro
GALLO.

7

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Sabato 24 novembre 1900

SEDUTA ANTIMERIDIANA

***Presidenza del Presidente* VILLA.**

La seduta comincia alle ore 10.

Discussione del bilancio della guerra.

COMANDINI farà brevi dichiarazioni per tracciare il pensiero suo e dei suoi amici. Non trova attendibile il computo fatto dall'on. relatore del bilancio circa l'aliquota, fra i varî paesi, delle spese militari in rapporto al numero degli abitanti; egli l'avrebbe dovuta invece porre in confronto alla ricchezza nazionale.

Se si fosse osservato questo si sarebbe veduto che non v'è nessuna nazione la quale in rapporto della propria entrata abbia spese militari maggiori di quelle che sostiene l'Italia.

Questo ha voluto dichiarare perchè si sappia che non si potranno risolvere problemi economici urgenti se non si procederà risolutamente a falcidiare i bilanci improduttivi.

MORGARI, affinchè rimanga traccia del pensiero del partito socialista, afferma la necessità che agli eserciti stanziali si sostituisca la nazione armata.

Gli eserciti stanziali stremano i bilanci che non possono così reggere a spese indispensabili al benessere pubblico.

E perciò presenta un ordine del giorno col quale propone sul bilancio della guerra una riduzione di 100 milioni da destinarsi all'abolizione del dazio sui grani ed a servizi utili ed urgenti.

CICCOTTI deplora che il partito socialista sia da taluni considerato come denigratore dell'esercito, di quell'esercito che è costituito di popolo; e come nemico della patria, mentre esso aspira a vedere la patria elevarsi al più alto grado di civiltà.

Sostiene poi errata la base dei dati statistici esposti dal relatore.

Nota che le spese militari hanno esaurito le forze del paese, il quale più non può sopportarle in sì alta misura (e lo provano le deficienze di tutti i servizi dello Stato), senza poi raggiungere il fine di essere messo in grado di affrontare imprese guerresche; mentre la difesa del paese sarebbe meglio assicurata col sistema della nazione armata, del quale l'oratore espone i vantaggi (Vive approvazioni all'Estrema Sinistra).

PANSINI ricorda la discussione ripetutamente fatta dinanzi alla Camera per dimostrare la necessità di abolire i tribunali mi-

litari, e si lagna che la Giunta proponga oggi soltanto l'abolizione del Tribunale Supremo. Insiste perciò nel chiedere che tutti i tribunali militari siano soppressi, e presenta in questo senso un ordine del giorno.

SPIRITO F. si unisce all'on. Pansini nel desiderare l'abolizione di tutti i tribunali militari: sia perchè essi sono necessariamente incompetenti in questioni giuridiche, sia perchè egli non ammette mai, in alcun caso, che si sottraggano i cittadini al giudizio delle ordinarie giurisdizioni (Bene!).

Riconosce nondimeno che vi sono alcuni reati d'indole militare di cui solamente i militari possono decidere. E perciò invita il Governo a presentare un disegno di legge per il quale i delitti commessi dai soldati, tranne quelli di diserzione, insubordinazione e simili, siano deferiti al giudizio del magistrato ordinario.

MEL conviene che i delitti comuni, anche dei soldati, debbano essere deferiti ai tribunali ordinari; ma dice che, pei reati speciali, occorre conservare i tribunali militari. E poi favorevole alla soppressione del Tribunale Supremo.

BRUNIALTI accetta il criterio informatore della relazione dell'on. Marazzi: che, cioè, si debba largamente tagliare negli organismi d'ordine puramente amministrativo le cui spese gravano invece sul bilancio dell'esercito; poichè sta in fatto che gli impiegati civili del Ministero della guerra lavorano poco perchè non hanno nulla da fare, o creano questioni inutili solamente per farsi credere necessari.

Raccomanda perciò alla Commissione del bilancio di volere che gli organici siano sempre determinati per legge, e si unisce alle proposte fatte pei tribunali militari.

Richiama poi l'attenzione del ministro della guerra sulla grave questione dei limiti d'età, rilevando come la legge si presti troppo a favorire indebiti acceleramenti di carriera. Raccomanda perciò che si ristudi la questione, e si cerchi di trar profitto anche in tempo di pace dell'opera di molti ufficiali della riserva.

Lamenta che non si pensi ad una adeguata difesa della frontiera orientale, e che si ostacoli da quella parte in ogni modo la costruzione delle strade di montagna anche con grave danno delle popolazioni.

Raccomanda poi al ministro di organizzare meglio il tiro a segno, perchè sia avviamento all'ideale, che a tutti deve sorridere, della nazione armata (Bene! Bravo!).

POZZI, all'accusa che è stata mossa alla Giunta generale del bilancio di essere stata troppo timida nella sua proposta, risponde che la Giunta ha creduto di doverla limitare per fare cosa pratica.

MARAZZI, relatore, dovendo diffusamente rispondere ai varî oratori, chiede che si continui in altra seduta.

PRESIDENTE. Propone che la discussione si rimetta a domani alle ore 14.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente VILLA.

La seduta comincia alle ore 14,5.

FULCI N., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE comunica i ringraziamenti delle famiglie dei compianti senatori Ferraris e De Renzis per la commemorazione fattasene dalla Camera.

Comunica altresì che gli onorevoli Calvi, Santini ed altri hanno presentato una proposta di legge.

Interrogazioni.

BALENZANO, sottosegretario di Stato per la grazia e gistizia, risponde all'on. Cottafavi che desidera sapere « se intenda ripresentare il disegno di legge sulle sezioni di pretura ».

Risponde in pari tempo ad altre analoghe interrogazioni degli onorevoli Cirmeni e De Giorgi.

Assicura che nel progetto sull'ordinamento giudiziario ora allo studio, saranno comprese le sezioni di pretura. Il progetto stesso sarà quanto prima presentato.

COTTAFAVI prende atto della dichiarazione dell'on. sottosegretario di Stato.

CIRMENI non sarà soddisfatto se il ministro non prometterà di distaccare intanto dalla grande riforma sull'ordinamento giudiziario, la quistione delle sezioni di pretura.

CARCANO, ministro d'agricoltura e commercio risponde ad un'interrogazione dell'on. Chiesa Pietro che desidera sapere « se non creda opportuno di modificare la legge dei *Probi-viri* nel senso che anche i contadini possano goderne i beneficî ».

Le dichiarazioni precedenti del Governo dimostrano che esso accetta il concetto di questa interrogazione. L'apposito progetto di legge sul quale ha provocato il voto del Consiglio superiore di agricoltura sarà presentato presto alla Camera.

CHIESA prende atto delle dichiarazioni dell'on. ministro, riservandosi, quando sarà presentato il progetto, di proporre le modificazioni che crederà del caso.

BALENZANO sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione del deputato Pescetti che desidera sapere « se intenda provvedere alla sollecita presentazione dei provvedimenti diretti a migliorare le condizioni dei cancellieri e degli alunni giudiziari ».

Osserva che la riforma implica una maggiore spesa di circa 2 milioni di lire. In ogni modo il Governo con le sue proposte di ordinamento giudiziario cercherà risolvere anche questa importante questione.

PESCETTI ricorda le ripetute promesse del Governo, e la bontà della causa, raccomanda che i diritti dei cancellieri siano presto riconosciuti.

PANZACCHI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica risponde ad una interrogazione dell'on. Ciccotti, che desidera sapere « se intenda riparare alle tristi condizioni delle biblioteche italiane e iniziarne il riordinamento, assicurando ad esso la consegna delle pubblicazioni dovute per diritto di stampa, elevandolo almeno sino al pristino stato gli assegni, garantendo la legale scelta e il regolare avanzamento del personale, promovendo la formazione di cataloghi metodici e agevolando agli studiosi l'uso dei libri e il concorso nella loro scelta ».

Riconosce che le condizioni delle nostre biblioteche sono poco liete. Accenna alla poca efficacia delle disposizioni legislative in vigore, circa la consegna delle pubblicazioni dovute per diritto di stampa. E da prendersi quindi qualche serio provvedimento d'accordo col ministro di grazia e giustizia.

Alla deficienza di dotazioni che è evidente ed alla formazione dei cataloghi sarà provveduto tenendo naturalmente presenti le esigenze del bilancio.

Assicura che esistono disposizioni per agevolare agli studiosi l'uso dei libri e il concorso nella loro scelta.

Quanto alle nomine del personale e alle promozioni, assicura che il Ministero si attiene alla legge e al regolamento.

Conclude come ha cominciato, assicurando, data la poco lieta condizione delle nostre biblioteche, che studierà efficaci provvedimenti.

CICCOTTI, accennato allo stato deplorevole delle nostre biblioteche, dice che avrebbe voluto che il Ministero si fosse presentato subito con note di variazioni recanti il ripristinamento almeno delle primitive dotazioni. Deplora vivamente che da qualche anno non si acquistino più neppure le più importanti pubblicazioni italiane e straniere.

Non è neppure soddisfatto delle altre dichiarazioni dell'on. sottosegretario di Stato, perchè nelle nostre biblioteche non vi

è ombra di cataloghi metodici; non si agevola in nessun modo l'uso dei libri agli studiosi, nè il personale è scelto come è richiesto dalla importanza dell'ufficio.

BALENZANO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, assicura che la consegna delle pubblicazioni alla biblioteca Vittorio Emanuele è fatta regolarmente e secondo la legge.

Alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia non vanno che le pubblicazioni giuridiche.

ROMANIN-JACUR, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Pescetti, che desidera sapere «quando intenda far cessare lo stato di vita anormale lesivo non solo delle libertà comunali, ma anche d'interessi economici, creato al municipio di Sesto Fiorentino con la nomina del Commissario straordinario ».

L'interrogazione non ha più ragione d'essere perchè il Commissario non è più a Sesto Fiorentino dal 29 luglio 1900.

Del resto se egli fosse stato al Ministero, quando fu sciolto quel Consiglio comunale, si sarebbe assunta la responsabilità di pienamente giustificarlo in Parlamento.

PESCETTI afferma che lo scioglimento del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino fu illegale, arbitrario. Invita il Governo a provvedere; poichè in quel Comune vi ha un Commissario di polizia che provoca disordini per via d'imbrogli ed usando mezzi vigenti nella bassa Italia (Vivi rumori — Interruzioni).

GIUSSO protesta vivamente contro le parole dell'on. Pescetti (Viva agitazione).

Voci. Ritiri le sue parole!

PRESIDENTE fa appello alla calma, osservando che i rumori impediscono al presidente di compiere l'ufficio suo (Benissimo!). Egli ritenendo che nelle parole dell'on. Pescetti possa essere offesa ad una parte d'Italia, l'invita a spiegarle (Approvazioni).

PESCETTI parlando di sistemi da bassa Italia, ha inteso di parlare di quei sistemi che vigono in alcune parti d'Italia, contro il volere e le intenzioni degli onesti di quei luoghi; ma che non vigono in Toscana. Con ciò non ha creduto di offendere nessuno (Commenti vivissimi).

CARCANO, ministro d'agricoltura e commercio, risponde all'interrogazione del deputato Crespi «sull'urgente necessità di una nuova legge a tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli che soddisfaccia i voti ripetutamente espressi dai Congressi e da Associazioni d'industriali e di operai ».

Risponde in pari tempo ad analoghe interrogazioni dei deputati Celli e Vicini.

Dichiara che il disegno di legge è pronto e sarà presentato tra breve.

CRESPI prende atto della dichiarazione del ministro e lo ringrazia, augurando che il disegno di legge risponda alle necessità presenti.

CELLI raccomanda la massima sollecitudine.

Presentazione di un disegno di legge.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per concessioni speciali per determinati trasporti sulle strade ferrate.

Sorteggio degli uffici.

LUCIFERO e PAVIA, segretari, fanno il sorteggio.

Svolgimento di una proposta di legge.

BRUNICARDI, anche a nome dei deputati: Serristori, Ridolfi, Civelli, Callaini, Merci, Angiolini, Barzilai e Mazza, dà ragione di una proposta di legge per una tombola telegrafica nazionale per lire 800,000 a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati e delle pie Case di patronato per i minorenni e di rifugio per le minorenne corrigende.

CHIMIRRI, ministro delle finanze, fatte le debite riserve, non si oppone che la proposta sia presa in considerazione.

(La Camera la prende in considerazione).

Seguito della discussione del disegno di legge sull'emigrazione.

GUERCI si dichiara contrario al disegno di legge per il convincimento che l'emigrazione sia il solo ostacolo che si oppone all'incremento economico del paese e che per conseguenza non convenga agevolarla.

Non crede che si possa contestare che l'incremento economico sia da attendersi da maggiore intensità di lavoro e che perciò sia un errore lasciar emigrare i lavoratori. Bisogna invece adoperarsi per agevolare ed aumentare il lavoro con i bonificamenti, con la colonizzazione interna e con altri opportuni provvedimenti.

Le bonifiche richiedono solamente ardire ed energia di iniziative private, e il concorso del capitale che non crede rifuggirebbe dalla terra quando opportune riforme legislative facilitassero e garantissero questo suo intervento.

Dubita che l'emigrazione giovi, secondo la teoria marxista, ai proprietari che libera da immediate pressioni, e insieme ai lavoratori i quali profittano del rialzo del prezzo della mano d'opera conseguente dall'offerta minore: anzi, crede che gli uni e gli altri avrebbero giovamento grande da una più intensa applicazione della mano d'opera che avrebbe per risultato una più intensa produzione.

Esaminando la questione del capitale, nega che l'agricoltura, se esercitata razionalmente e con abilità, abbia bisogno che il capitale sia dato a lunga scadenza e a tasso minimo.

Il capitale, ragionevolmente ed effettivamente impiegato nella terra, è prontamente e largamente rimunerativo; ciò è dimostrato dai risultati dei campi sperimentali in tutta Italia, e dall'esauriente esempio avutosi nella provincia di Parma.

Naturalmente, occorre anche l'azione diretta dello Stato con savie leggi per disciplinare il credito, per moltiplicare le cattedre ambulanti di agricoltura, per facilitare la costituzione di Consorzi e via via. Conclude dichiarando che voterà contro il progetto di legge. (Bene! — Approvazioni — Commenti).

BONIN è favorevole al principio dell'emigrazione, e contrario perciò alle idee sostenute dall'on. Guerci che furono, un tempo, di quasi tutti gli economisti di Stato, ma che sono oggi quasi da tutti abbandonate.

Non bisogna confondere le cause con gli effetti, nè considerare l'emigrazione come un fenomeno isolato. La emigrazione è il risultato complesso di nuovi bisogni e di nuove tendenze: e quelli e queste reclamano che la libertà di emigrare sia riconosciuta, e abbia soltanto i vincoli necessari all'evidente tutela sociale. E secondo l'oratore, il progetto di legge, almeno nelle grandi linee, risponde bene a questi postulati.

Si compiace che il disegno di legge cerchi di infrenare con efficaci misure le malsane speculazioni sorte intorno agli emigranti e a tutto loro danno; e approva perciò che si sopprimano gli agenti di emigrazione. Comprende la gravità delle obiezioni di quelli i quali temono la formazione dei *trusts* sui noli, ma non crede che questa o un'altra legge possa veramente impedirli, pur dichiarando che voterà tutte le proposte che il disegno già contiene e che mirano a questo obiettivo.

In ogni modo non ammette che ci sia alcuna neccessaria correlazione fra il divieto degli agenti e il pericolo dei *trusts*; tanto è vero che, anche sotto l'impero della legge attuale, i *trusts* si sono costituiti, perchè gli agenti furono quello che dovevano essere: cioè i complici o le vittime delle Compagnie.

Approva anche la proposta di dare facoltà al Governo di stabilire il prezzo dei noli; ma si mostra dubbioso a proposito del promesso regolamento per tutelare gli emigranti durante la traversata: e perciò raccomanda al Governo di usare ogni maggiore cautela.

È favorevole alla proposta della Commissione di scegliere gli ispettori viaggianti fra i medici della R. Marina, ma dubita che vi possano essere adibiti in numero sufficiente.

Circa la velocità delle navi osserva che è nell'interesse della salute degli emigranti che il coefficiente di velocità sia tenuto

abbastanza alto, anche tenuto conto della destinazione della più parte degli emigranti all'America Meridionale.

La nostra emigrazione, per gli elementi che la compongono, per l'ambiente speciale nel quale deve vivere e per la condizione di antagonismo in cui talora si trova con le popolazioni che la ospitano, ha bisogno di particolare protezione. A questo scopo debbono, secondo l'oratore, servire istituti che abbiano intenti di prevenzione più che di repressione, e molto gioveranno gli uffici d'informazione e di collocamento.

Perchè la tutela dei nostri emigranti possa esercitarsi efficacemente occorre aumentare notevolmente il personale consolare, procedendo, se è del caso, ad una riforma della nostra legge ormai antiquata. Ma una adeguata soluzione del problema, data la estensione della nostra emigrazione, non si potrà avere che con l'istituzione di commessi viaggianti, riconosciuti dai Governi locali, che possano recarsi nei luoghi più remoti ove si trovino nostri connazionali.

Concludendo, esprime l'augurio che venga presto il giorno in cui la nostra emigrazione più che nel Governo trovi la sua protezione in sè stessa, come già avviene nella Repubblica Argentina. Per arrivare a questo risultato occorre però liberarci dal pregiudizio che impedisce agli emigranti di accettare la naturalità dei paesi in cui risiedono, per mezzo della quale in essi avrebbero maggiore e più giustificata influenza, anche con vantaggio della madre patria (Vive approvazioni — Applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

GIUSSO, per combattere questo disegno di legge, al quale è recisamente contrario, potrebbe limitarsi a ricordare i principî propugnati da cinque anni in questa Camera dall'on. Pantano.

Ed egli sarebbe pienamente favorevole a questa legge qualora essa s'informasse a quei principî ai quali era ispirata la prima proposta di legge dell'on. Pantano.

Sennonchè così l'on. Pantano, come anche l'on. Luzzatti, hanno dovuto rassegnarsi ad accettare i principî, molto diversi, del disegno governativo: e così facendo hanno rinunciato al loro sistema ampiamente liberale per accogliere un sistema di monopolio.

L'oratore passa quindi a ricercare se il presente disegno di legge, mentre contrasta al principio della libertà economica, rappresenti almeno un efficace sistema di tutela per i nostri emigrati. E a questo proposito l'oratore dichiara di dubitare della utilità dell'azione tutelare dello Stato, poichè purtroppo la macchina governativa è non di rado troppo ligia ai forti.

Questo disegno di legge non rappresenta altro che il *trust* elevato a sistema. Nessuna forza o di privati o dello Stato sarà sufficiente a combattere il monopolio di una Compagnia di navigazione.

Dimostra esagerate le speranze che si ripongono nell'opera del Commissariato e degli organi da esso dipendenti.

Deplora che molte disposizioni veramente vantaggiose agli emigranti, come quelle relative al tonnellaggio e alla velocità delle navi di trasporto, siano state modificate in modo da scemarne l'efficacia in confronto delle primitive proposte.

Stigmatizza la soverchia avidità e il difetto di patriottismo delle nostre grandi Compagnie e in ispecie della Navigazione Generale; a differenza dell'ardente spririto nazionale, che informa le Compagnie germaniche. Riescono dunque tanto più inadeguati i mezzi che sono stati escogitati per invigilare sull'opera di queste Società.

Trova poco conveniente che lo Stato chieda ai vettori i mezzi per pagare le spese di vigilanza: tanto più che ciò si risolverà in una sovratassa imposta sui noli pagati dagli emigranti.

Dimostra che con questa legge si aggravano le condizioni degli emigranti, poichè questi saranno sempre costretti a pagare il nolo di cartello, mentre al presente fruiscono di speciali riduzioni.

Critica anche l'istituzione dei comitati locali, che saranno inutili o dannosi.

Concludendo invoca un disegno di legge che s'informi al principio della libertà, che solo può veramente giovare all'emigrazione; e dichiara che non potrà approvare quelle disposizioni che stabiliscono un pericoloso e dannoso monopolio. Ciò che, invece, occorre istituire, è un ufficio di emigrazione il quale, per mezzo di organi subordinati, segua davvero la sorte dei nostri emigranti, così in patria come attraverso i mari, come nei paesi stranieri.

Ed occorre anche secondare ed incoraggiare l'opera della patriottica Associazione *Dante Alighieri.*

Occorre infine istituire una Commissione composta di uomini parlamentari, che illumini il Governo e il Paese su ciò che convenga fare per la nostra emigrazione.

Soltanto una legge veramente liberale e informata a questi concetti avrebbe il plauso dell'oratore (Approvazioni e congratulazioni).

RUBINI, ministro del tesoro, propone che il disegno di legge per la tutela delle rimesse e dei risparmi degli italiani emigrati all'estero sia mandato alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo nella passata Sessione.

Interrogazioni e interpellanze.

FULCI N., segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze e quello dell'agricoltura, sulla convenienza di prorogare la disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 22 luglio 1897, portante provvedimenti relativi agli agrumi.

« Tripepi Francesco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia nei suoi intendimenti di provvedere, finalmente, al miglioramento economico della classe dei portieri giudiziari, presentando un disegno di legge in proposito.

« Di Stefano ».

« Il sottoscritto chiede di conoscere dall'on. ministro delle finanze, se e quali provvedimenti intende prendere in vista del quasi totale deperimento dei vigneti e del mancato prodotto nei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Camporeale.

« Mauro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno sui criterî dell'autorità politica del circondario di Alcamo relativi al lavoro, al quale hanno diritto per vivere i sorvegliati speciali.

« Mauro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro del tesoro, per sapere quando verrà finalmente emanato il regolamento organico pel Banco di Sicilia.

« Marchesano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul ritardo all'esecuzione per l'allargamento della stazione di Rimini, indispensabile per il movimento esistente in quella stazione, riconosciuto anche dal Ministero da oltre 15 anni, come risulta da sue deliberazioni non che dai verbali della Camera.

« Gattorno ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro di grazia e giustizia sulla convenienza, che venga dichiarato incompatibile l'ufficio di vice-pretore con quello d'avvocato o procuratore inscritto in un albo del Regno.

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro dell'interno ed il ministro guardasigilli, per sapere se sia compatibile coi doveri d'un ufficiale dello Stato, Direttore dei Culti, ineleggibile all'ufficio di deputato, continuare ad agitarsi nel non vacante collegio di Acquaviva delle Fonti, con la creazione di circoli pubblicamente a lui intestati, con discorsi ed altri mezzi; e per sapere se essendo riusciti infruttuosi i richiami del medesimo alla tutela del suo delicato ufficio, e della legge elettorale politica, s'intenda provvedere in modo efficace.

« Nocito ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro d'agricoltura e commercio, intorno alle ragioni della grave determinazione, onde il R. Commissario dell'arte musicale ha rassegnato le sue dimissioni, ed altri membri del R. Commissariato dell'esposizione di Parigi diressero allo stesso ministro una lettera-protesta, nella quale declinano ogni responsabilità per l'impianto, l'andamento e l'esito finale d' una impresa alla quale vi rimasero del tutto estranei.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro dell'interno sull'andamento delle malattie celtiche dopo il Regolamento sanitario 1888.

« Celli ».

PRESIDENTE, annuncia una proposta di legge degli onorevoli Celli, Wollemborg ed altri, altra proposta di legge degli onorevoli Fani e Socci, e una proposta di modificazioni al Regolamento degli onorevoli Rampoldi, Caldesi ed altri.

La seduta termina alle ore 18,15.

Comunicazioni della Segreteria della Camera

L'on. Giovanelli è stato nominato relatore per il disegno di legge: « Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel Comune di Roma (67) ».

La Giunta delle elezioni ha nella riunione d'oggi dichiarata contestata l'elezione del Collegio di Campi Salentino (proclamato eletto l'on. Personè).

La Giunta per le elezioni ha pure dichiarata contestata l'elezione del Collegio di Massa-Carrara (proclamato eletto l'on. Fusani).

Per domani alle ore 15, con l'intervento dell'on. ministro per la marina, è convocata la Sottogiunta dei Bilanci della Guerra e Marina.

RESOCONTO SOMMARIO - Domenica, 25 novembre 1900

Presidenza del Presidente VILLA.

La seduta comincia alle 14.

LUCIFERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Verificazione dei poteri.

PRESIDENTE comunica che la Giunta delle elezioni ha convalidato le elezioni degli onorevoli De Seta e De Niccolò.

Comunica poi che l'on. Bettolo, eletto nei Collegi di Genova 2° e di Recco, si rimette alla sorte. Venendo sorteggiato il Collegio di Recco, dichiara vacante il Collegio di Genova 2°.

FINOCCHIARO-APRILE prega la Camera che sia rimessa ad altro giorno la discussione sulla elezione contestata di Corteolona non potendo l'on. relatore, Ruggero Mariotti, trovarsi presente per urgenti ragioni professionali.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del bilancio della guerra.

CHIMIENTI nota che le spese militari costituiscono un problema politico ben determinato. Rimanendo nella realtà e in casa nostra, ritiene quindi indispensabile un esercito forte e fortemente equipaggiato. Si deve perciò respingere qualunque proposta, qualunque tentativo che valga ad indebolirne la compagine.

Non ritiene che le spese militari sieno improduttive. Date le condizioni nostre, l'esercito è un fattore potente della educazione nazionale. Sarebbe strano che mentre noi non abbiamo ancora completata la storia della formazione della nostra unità nazionale, non si tenesse conto del fattore principale di questa unità.

Non comprende, in questo momento specialmente in cui si discute la legge sull'emigrazione, l'obiezione fatta da alcuni oratori dell'Estrema che l'esercito tolga molte braccia all'agricoltura.

Si è detto poi che la guerra è lontana e che perciò spese militari esorbitanti sono superflue e dannose alla economia nazionale. Ma chi può leggere con tanta sicurezza nell'avvenire?

Consente nel concetto di avere una sana educazione militare che sia preparazione ad un ordinamento corrispondente alla nazione armata.

L'oratore esamina quindi l'azione dell'esercito in servizio di pubblica sicurezza, e ritiene che la via fin qui seguita sia pericolosa. L'esercito non deve essere in così continuo contatto con la polizia. Se egli non desidera un militarismo spinto, non intende neppure che l'esercito sia l'ausiliario della questura. (Benissimo!).

AFAN DE RIVERA nota che la relazione dell'on. Marazzi è un documento della massima importanza e che fa onore all'on. relatore del bilancio della guerra.

Non si può consentire in tutte le sue conclusioni, ma è certo che molte di esse preludono ad un efficace ordinamento dell'esercito nel maggiore interesse della difesa nazionale.

È lieto che l'on. Marazzi riconosca la utilità e la necessità dei Collegi militari.

Dimostrato che il nostro bilancio della guerra non può essere inferiore ai 239 milioni, accenna ai ritocchi e ai provvedimenti che si potrebbero adottare, a vantaggio della parte straordinaria che stabilita in 16 milioni è assolutamente deficiente.

Tratta in modo speciale del riordinamento della nostra artiglieria di cui si è parlato e si parla quasi sempre con inesattezza.

Esamina i disegni di legge Di San Marzano e Mirri aventi lo scopo di assicurare alle armi d'artiglieria e genio un conveniente funzionamento ed una rapida mobilitazione. Trova più razionale il progetto Mirri. Ma gli intendimenti manifestati successivamente dai ministri Pelloux e Ponza di San Martino non sembra che affidino così sollecitamente il tanto atteso riordinamento di quelle armi.

Considera opportuna qualche lieve variante nei servizi tecnici, ma non concorda col relatore nella convenienza di sopprimere gli stabilimenti militari; pur ritenendo che essi non debbono considerarsi come ordinarî stabilimenti di produzione. Non concorda nemmeno col relatore nella inutilità dei lavoranti scritturali nei detti stabilimenti; poichè l'oratore li ritiene necessarî.

Conchiude col sostenere la necessità di avere un *ordinamento* razionale perfetto e di tenere alto il valore morale e tecnico delle armi speciali nelle quali non siamo inferiori a nessuno (Approvazioni).

RAMPOLDI desidera conoscere il pensiero del Governo sul modo di combattere la tubercolosi; invita il relatore ad esporre il lavoro dei medici, dei veterinarî e dei farmacisti ed i risultati dei nuovi ordinamenti sanitari, e fa voto che sia rivolta a fine pratico la scuola d'applicazione di sanità militare e che siano aumentati i posti di assistenti onorarî militari alle cattedre universitarie.

Lamenta infine che l'avanzamento dei medici militari segua troppo lentamente, inducendo il maggior numero di essi a chiedere il riposo quando la loro esperienza riuscirebbe più utile al servizio (Bene!).

PISTOIA concorda col relatore sulla convenienza di sfrondare l'organismo burocratico ricavandone economie da devolvere a favore dei servizî attivi dell'esercito e confida perciò nell'opera del ministro. Tuttavia prima di ridurre il personale, fa mestieri semplificare l'azienda, perchè, cogli ordinamenti attuali, il lavoro è grave e intenso per tutti.

MARAZZI, relatore, rileva anzitutto la necessità di distruggere i pregiudizî che i partiti sovversivi vanno diffondendo nel paese: che, cioè, col sistema della nazione armata si possano avere ri-

sultati migliori che col sistema degli eserciti stanziali, e si possano ottenere cento milioni di economie.

Dichiara esplicitamente bugiarda l'affermazione che le spese militari siano in Italia in continuo aumento; e anzi dichiara che in Italia furono diminuite di 43 milioni, mentre tutti gli altri Stati del mondo, tranne la Spagna, crescono ogni anno le spese per l'esercito.

Riconosce, nondimeno, il forte aggravio che pesa sui contribuenti; dimostra che esso crescerebbe, anzichè diminuire, ordinando il nostro esercito in base al metodo, così vantato, adottato in Svizzera. Perciò non si può comprendere come si possa sostenere in buona fede il criterio della nazione armata, e insieme la proposta di cento milioni di economia. Questa non è opera prudente nè opera di legislatori (Commenti — Approvazioni).

Ammette che si possa desiderare e augurare il disarmo: ma l'Italia non può prescindere dal fatto di trovarsi in mezzo a Stati meglio armati che essa non sia: nè può essere la prima a dare l'esempio di disarmare. Conferma l'opportunità di ridurre alcune spese d'indole amministrativa, ma sostiene che senza una forza militare non si potrebbe neanche ottenere un buon regime doganale e commerciale (Interruzioni).

A proposito di bilanci improduttivi, nota che l'esercito è una nobile scuola di educazione nazionale, e nega ad un partito il diritto di credersi solo vindice di libertà e di giustizia, mentre la libertà e la giustizia sono in cima ai desideri di tutti (Vive approvazioni).

Riserva al capitolo relativo ogni discussione intorno ai tribunali militari, e dichiara di non essere in massima avverso acchè siano rivedute le leggi pei limiti di età.

All'on. Chimienti fa osservare che dell'impiego dell'esercito per scopi di polizia o d'ordine deve farsi responsabile solamente il potere politico.

Circa la questione dei Collegi militari ammette di avere cambiato opinione, ma alla condizione che ai giovani che sono nei Collegi non vengano precluse altre possibili carriere.

Consente in molte cose con quegli oratori che preferiscono di affidare la fabbricazione del materiale da guerra agli stabilimenti privati piuttosto che a quelli dello Stato che sono sempre più costosi.

All'on. Rampoldi osserva che per attuare le idee da lui sostenute bisognerebbe smilitarizzare il corpo dei medici militari, e che non è possibile rendere per essi perfettamente uguali a quelle degli altri corpi le condizioni di avanzamento.

Consente in molte delle idee svolte dall'on. Pistoia, che ringrazia per le parole di encomio ch'egli ha avuto per la bontà dei nostri quadri.

È convinto di avere consenziente gran parte della Camera su molte delle riforme da lui patrocinate nella sua relazione, e spera che il ministro della guerra vorrà attuarle per dare al nostro esercito quell'ordinamento che ne tuteli la forza e la compagine e non sia di aggravio al paese (Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano coll'oratore).

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra (Segni d'attenzione). A quegli oratori della Estrema Sinistra che hanno paragonato il nostro esercito a quello di altri Stati fa notare anzitutto che le stesse cifre possono prestarsi a conseguenze opposte; ma che, ad ogni modo, l'ideale da essi patrocinato è quello della folla inorganica che conduce a sicure sconfitte.

Benchè non abbia avuto tempo di analizzare minutamente la relazione dell'on. Marazzi, l'accetta però nelle sue grandi linee come una indicazione delle correzioni e dei ritocchi che si debbono portare all'ordinamento del nostro esercito, soprattutto per rimediare a quegli eccessi della burocrazia che giustamente il relatore ha messo in evidenza.

Consente che si debba semplificare l'Amministrazione centrale, ma non crede che la si possa rendere diversa da tutte le altre, ciò che sarebbe inopportuno ed odioso. Miglior partito sarebbe quello di determinare per legge gli organici di tutti i Ministeri.

Riconosce che la diminuzione degli ufficiali subalterni sarebbe il solo rimedio per migliorare le condizioni d'avanzamento, ma bisogna pur tener conto delle esigenze della mobilitazione e non restringere troppo i quadri.

Circa la soppressione dei cambi di guarnigione crede che occorra procedere con molta cautela e tener conto del reclutamento nazionale che per noi ha speciali esigenze. Quindi si potrà passare al reclutamento territoriale, allora si potrà parlare di questa soppressione.

Non ritiene nemmeno possibile l'abolizione dei distretti pure proposta dal relatore. Invece ha prevenuto il desiderio del relatore proponendo di modificare i depositi di allevamento e risolvendo per tal modo la questione delle rimonte.

Riservandosi di rispondere alle osservazioni dell'on. Afan de Rivera sul materiale di artiglieria quando si discuterà il disegno di legge sulle spese straordinarie militari, dichiara tuttavia di accogliere alcuni dei concetti dal medesimo esposti.

Dà inoltre schiarimenti sul servizio dei carabinieri e sull'istituto geografico, riservandosi di rilevare le altre osservazioni sui capitoli (Approvazioni).

CICCOTTI lamenta che il relatore gli abbia attribuito il concetto di voler mettere in armi quattro milioni di soldati facendone deduzioni ed apprezzamenti che mancano di fondamento.

Assicura poi l'on. Marazzi che chi ha la concezione esatta dei fatti sociali non può scambiare i fenomeni con le loro cause e nutrire animosità alcuna contro gli organismi della Società presente.

PRESIDENTE pone a partito gli ordini del giorno Morgari e Ciccotti.

(Non sono approvati).

Avverte che i capitoli, sui quali non sorgerà opposizione, si intenderanno approvati.

All'articolo primo pone a partito il seguente ordine del giorno dei deputati Ciccotti, Borciani, Morgari, Pantaleoni e Badaloni:

« La Camera invita il Governo a realizzare sul capitolo primo dello stato di previsione del Ministero della guerra (personale del Ministero) anche mediante opportune proposte di legge, le economie suggerite nella relazione ».

(Non è approvato).

FERRI dà ragione di un ordine del giorno diretto a diminuire il carico delle pensioni mediante l'elevamento del limite d'età per gli ufficiali che hanno impieghi sedentari, giacchè questi non costituiscono l'esercito combattente.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, prende impegno di studiare la questione e accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

FERRI consente a convertirlo in raccomandazione, riservandosi di ripeterla.

MARAZZI, relatore, osserva che la Commissione presentò proposte concrete a questo riguardo.

DALL'ACQUA, unificate le categorie, ritiene che l'estrazione del numero potrebbe farsi all'atto della visita, con notevole economia sul bilancio dello Stato non solo, ma anche su quelli dei Comuni.

CICCOTTI lamenta che ai sottufficiali non si dia l'impiego civile assicurato loro dalle leggi, lasciandoli in una condizione economica dolorosa.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, dichiara che questi sottufficiali sono, in massima parte, adibiti come scritturali presso gli uffici del Ministero della guerra, e si vanno via via collocando nelle varie Amministrazioni.

GIULIANI, sul capitolo 15 « Carabinieri reali », ritiene che lo stanziamento di questo capitolo dovrebbe essere aumentato nell'interesse della sicurezza pubblica, e non diminuito, come pare si abbia intenzione.

MARAZZI, relatore, dichiara che il Ministero si propone non di diminuire, ma di ripartire questa spesa fra il bilancio della guerra e quello dell'interno.

BADALONI, sul capitolo 17 « Corpo e servizio sanitario », dà ragione di un ordine del giorno per l'abolizione della scuola sanitaria di applicazione militare.

MARAZZI, relatore, personalmente è favorevole alla soppressione di questa scuola; ma la Giunta del bilancio in maggioranza è stata contraria.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, dichiara che l'esperienza consiglia il mantenimento di questa scuola.

CICCOTTI dimostra con cifre statistiche come la mortalità nell'esercito sia superiore alla media normale. Raccomanda una maggiore vigilanza igienica e sanitaria.

PONZA DI SAN MARTINO, ministro della guerra, assicura che si prendono tutte le precauzioni compatibili col servizio per tutelare la salute dei nostri soldati.

BADALONI insiste nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE lo pone a partito.

(Dopo prova e controprova è approvato — Commenti).

PRESIDENTE rimette ad altra seduta la discussione dei capitoli dal numero 23.

Sull'ordine del giorno.

FERRI propone che domani abbia luogo lo svolgimento delle interpellanze relative al programma del Governo contenuto nella relazione del presidente del Consiglio al Re.

SARACCO, presidente del Consiglio, in questo momento dichiara che, se deve darsi precedenza ad interpellanze, questa deve essere data a quelle che riguardano un fatto luttuosissimo pel paese (Benissimo!).

TECCHIO, per un riguardo ai colleghi assenti, propone che queste interpellanze, alle quali ha accennato l'on. presidente del Consiglio, e quindi quelle sul programma del Governo, siano svolte non domani, ma nel successivo lunedì.

SCIACCA DELLA SCALA, notando che tutti i deputati hanno il dovere di stare al loro posto, propone che le interpellanze sul regicidio siano svolte lunedì.

SARACCO, presidente del Consiglio, è agli ordini della Camera.

TECCHIO non insiste.

BACCELLI GUIDO ringrazia il presidente del Consiglio di aver consentito a che domani si discutano le interpellanze sul regicidio.

Questa discussione non può ritenersi *a priori* aver carattere politico; come non ha avuto carattere politico il voto per l'abolizione della scuola di sanità militare, abolizione che l'oratore aveva propugnata fin dal 1893.

FERRI consente con l'on. presidente del Consiglio. Propone che, dopo le interpellanze sul regicidio, vengano quelle sul programma del Governo, che potranno esser svolte martedì (Rumori). Ciò perchè l'una e l'altra discussione hanno rapporto fra loro e hanno carattere politico.

GIOLITTI, spettando al Governo di regolare i lavori parlamentari e alieno dal creare imbarazzi al Governo, desidera conoscerne il pensiero.

SARACCO, presidente del Consiglio, senza farne una questione di Gabinetto, osserva solo che non sarebbe opportuno interrompere per parecchie sedute le discussioni in corso.

GIOLITTI nota che le interpellanze non possono dar luogo a discussione. Se come conseguenza di queste interpellanze saranno presentate mozioni, si potrà stabilire allora un giorno pel loro svolgimento.

E d'avviso che entrambe le questioni potranno esaurirsi in due giorni al più (Commenti).

SONNINO SIDNEY nota che la discussione sul programma del Governo non potrebbe aver luogo se non dopo l'esposizione finanziaria, quando, cioè, la Camera conoscerà più esattamente il programma finanziario del Governo.

RUBINI, ministro del tesoro, dichiara che pel 2 dicembre al più tardi si farà l'esposizione finanziaria.

SONNINO SIDNEY crede che domani, e, occorrendo, martedì si svolgano le interpellanze sul regicidio, e lunedì 3 dicembre si svolgano quelle sul programma del Governo.

FERRI consente in questa proposta.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni ed interpellanze.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. ministro di grazia e giustizia per conoscere se, di fronte al recente parere del Consiglio di Stato ed al giudicato della Suprema Corte di cassazione, relativi ai divorziati all'estero, intenda o meno di presentare un *progetto di legge sul divorzio.*

« Borciani, Berenini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze per sapere se intende presentare, dichiarandone l'urgenza, il disegno di legge già proposto dal suo precedessore, on. Carmine, diretto ad assicurare efficacia legale ai catasti a cui hanno provveduto e possono provvedere tutti i Comuni ed in ispecie quelli del compartimento Ligure-Piemontese a' sensi della legge 29 giugno 1882, n. 837, e ciò anche per evitare e prevenire gli inconvenienti che potrebbero derivare, se la relativa questione decisa dalla Corte d'appello di Casale e di cui nella precedente interrogazione del sottoscritto svolta nella seduta della Camera del 13 marzo ultimo scorso, non dovesse venir risolta nel senso del disegno di legge surricordato dalla Corte di cassazione alla quale fu denunziata la decisione di Casale.

« Cuzzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro d'agricoltura e commercio per sapere quali provvedimenti intenda prendere per la distribuzione del legno di viti americane, e specialmente delle barbatelle innestate, nei paesi colpiti dalla fillossera.

« Fulci Nicolò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle finanze e della guerra, se non credono conveniente che si estenda la pensione già accordata ai Mille ai pochi superstiti dello sbarco a Melito.

« Marchesano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle poste e dei telegrafi, intorno ai suoi intendimenti sull'applicazione degli automobili al servizio postale.

« Majorana ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dell'interno e quello dei lavori pubblici, per sapere se di fronte ai gravissimi danni da cui venne colpita la Vallata dell'Ossola a seguito dei nubifragi scatenatisi su quella regione il 24 e 27 agosto ultimo scorso, intendano assumere pronti ed efficaci provvedimenti, nell'intento di sollevare tante vittime dall'attuale miseria, e di prevenire ulteriori pericoli e conseguenti danni.

« Falcioni ».

Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro guardasigilli, per sapere se creda che la Procura generale presso la Corte di appello d'Ancona provveda alla retta e sincera applicazione della legge, quando spinge i sequestri in danno della libera stampa fino al punto di colpire alcune pagine di un recente scritto del nostro collega, on. Luigi Lucchini, riprodotto nel giornale *Il Cigno* senza commento alcuno.

« Lollini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro dell'interno per sapere da quali criteri politici sia stata guidata l'Autorità prefettizia di Siena nel decretare lo scioglimento del Circolo socialista e nell'ostacolarne la ricostituzione.

« Chiarugi ».

PRESIDENTE annuncia che l'on. Nofri ed altri hanno presentato una proposta d'inchiesta e gli onorevoli Pizzorni e Raggio hanno presentato una proposta di legge.

La seduta termina alle ore 18,45.

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Kiel, 23 novembre:

A mezzogiorno, alla presenza dell'Imperatore Guglielmo e di numerosi alti funzionari militari, ebbe luogo il giuramento delle reclute di marina.

Assistettero pure al giuramento ufficiali austro-ungarici ed italiani.

Dopo la cerimonia del giuramento l'Imperatore diresse alle truppe le seguenti parole:

« Dopo lungo lavoro pacifico, qualche mese fa scoppiò nell'Estremo Oriente un conflitto che spinse tutti i popoli civili a lottare fianco a fianco. Posso dirlo con gioia e compiacenza, i figli miei che mi giurarono fedeltà dinanzi alle bandiere ed ora combattono in linea, hanno mantenuto splendidamente il giuramento. Lo dico con compiacenza e con orgoglio, l'ammiraglio Seymour ordinò nel momento del maggior pericolo, come mai non è avvenuto prima: *Germans to the front!* I vostri fratelli, battendosi come leoni, liberarono i loro camerati stretti dal nemico, perchè si sono ricordati del loro giuramento.

« Adesso siete miei soldati, pensateci e contentatevi in modo da poter renderne conto a Dio ed a me ».

***

Un telegramma ufficioso da Pechino, 21 novembre, dice che, quel giorno, i ministri esteri hanno tenuto l'ultima seduta e si sono messi d'accordo sulle condizioni del trattato preliminare per la pace. Non resta più ora che ottenerne l'approvazione dei varî Governi per intavolare i negoziati definitivi coi plenipotenziari chinesi.

I termini esatti del documento non sono stati comunicati. Credesi generalmente che le sue grandi linee saranno in sostanza quelle annunciate nella Nota del Ministro degli Affari Esteri francese, Delcassé, alle Potenze, cioè:

1° Punizione dei principali colpevoli.

2° Pagamento da parte del Governo chinese di indennità, proporzionate ai danni sofferti dai nazionali dei varî Stati civili.

3° Mantenimento di forti distaccamenti per custodire le Legazioni.

4° Occupazione di alcuni punti fra Pechino e Ta-Ku.

***

Relativamente alla visita fatta dal generalissimo, conte Waldersee, a Li-Hung-Chang, si telegrafa da Pechino al *Lokal-Anzeiger* di Berlino, che i Chinesi sperano in una prossima pace.

Waldersee, nel suo colloquio con Li-Hung-Chang, accennò alle posizioni prese finora dalle truppe alleate ed alla grande estensione di territorio da esse occupato, ed aggiunse che le truppe chinesi non possono più sperare di ottenere qualche successo.

Waldersee consentì che, fino alla conclusione dei negoziati vengano recapitati dispacci all'Imperatore Kwang-su, purchè gli stessi siano prima sottoposti alla sua censura.

***

Il *Daily Telegraph* ha da Washington che il Presidente Mac-Kinley ed il Segretario di Stato, sig. Hay non fanno mistero del disgusto in essi prodotto dalla relazione dell'inviato americano, sig. Conger, nella quale è espresso l'avviso che le punizioni inflitte col noto editto imperiale sono insufficienti.

Nel telegramma del *Daily Telegraph* si dice inoltre che il sig. Conger, se non fosse così validamente sostenuto, com'è dai circoli delle missioni, sarebbe stato surrogato, da tempo, da qualche altro diplomatico.

***

Il Presidente Krüger concesse un'intervista al corrispondente marsigliese del *Petit Bleu* di Bruxelles. Il Presidente disse che lo scopo principale del suo viaggio in Europa è quello di ottenere un intervento delle grandi Potenze a favore delle Repubbliche boere. Se quest'ultimo tentativo abortisce, i Boeri continuerebbero a combattere fino all'ultimo uomo.

Il sig. Krüger ha l'intenzione di fare una visita anche all'Imperatore di Germania.

***

Le accoglienze avute da Krüger in Francia vengono descritte nei giornali inglesi in lunghi telegrammi, che sono però commentati con molta calma. L'accusa di Krüger contro gli Inglesi per il loro modo barbaro di condurre la guerra e per la loro crudeltà contro donne e fanciulli è naturalmente qualificata come un'invenzione.

Tutti i giornali apprezzano il contegno corretto del Governo francese. Essi sono convinti che Krüger, nel suo viaggio attraverso l'Europa, non troverà in nessuno Stato persone influenti le quali provino la minima voglia d'intervenire in favore del Transwaal.

Congresso Internazionale Grandinifugo

Il Congresso internazionale grandinifugo fu inaugurato ieri, solennemente, a Padova, alle ore 14,30.

La sala dell'antico Consiglio, gremita di congressisti, di rappresentanze e di signore, presentava un aspetto imponente. Applausi prolungati salutarono l'ingresso di S. E. il Sottosegretario di Stato, on. Rava, che era accompagnato dagli onorevoli deputati Ottavi ed Alessio, dal Sindaco e dal Prefetto.

Prese la parola il Sindaco, portando il saluto della città al rappresentante dell'on. Ministro dell'Agricoltura ed agli agricoltori italiani intervenuti in numero sì enorme; saluta poscia e ringrazia, in francese, per il loro intervento i delegati esteri.

L'on. deputato Ottavi pronunziò indi un applauditissimo discorso, del quale l'*Agenzia Stefani* comunica il seguente sunto:

L'oratore diede, a nome del Comitato, il saluto ai congressisti, e si compiacque che il loro stragrande numero abbia giustificato, non solo l'opportunità di bandire il Congresso, ma anche l'affermazione che il problema degli spari non poggia totalmente sopra un'illusione.

Alle rappresentanze estere ricordò quanto gli Italiani impararono nei loro Congressi, e vivamente si compiacque che da qualche anno gli stranieri visitino con sempre maggiore frequenza i Congressi agrari italiani. Notò che, due anni fa, una Commissione francese veniva in Padova a studiare le Casse Rurali e le geniali combinazioni del Sindacato agrario colla Cassa di Risparmio, per fornire all'agricoltore il credito agrario: oggi a Padova i nostri agricoltori mostrano agli stranieri, con fierezza, l'ardita e poderosa organizzazione dei loro consorzi di tiro.

Rivolse un cortese saluto anche a coloro che di questa pratica sono recisi avversari, e disse che il Congresso ascolterà imparzialmente e serenamente le loro osservazioni, non rifiutandosi alla disamina dei fatti. Se i nostri tentativi ne verranno dimostrati assurdi, saremo grati a chi ci avrà arrestati sulla via dell'errore.

Concluse esortando caldamente gli agricoltori convenuti di attenersi alla più scrupolosa prudenza nel formulare le conclusioni, le quali sono attese colla più viva impazienza dagli agricoltori di ogni paese.

Finì ringraziando le LL. EE. gli onorevoli Ministri della Guerra e dell'Agricoltura per la loro adesione e per gli aiuti dati al Congresso ed alla Mostra, pregando l'on. Rava di rendersi interprete presso gli onorevoli Ministri della gratitudine del Comitato, ed invitandolo a dichiarare aperto il Congresso.

Prese quindi la parola S. E. l'on. Rava. Ringraziò vivamente il Sindaco ed il Presidente Ottavi e presentò un rispettoso saluto agli ospiti esteri ed ai congressisti italiani, in nome del Ministro dell'Agricoltura. Plaudì alla scelta di Padova a sede del II Congresso, perchè essa degnamente rappresenta i progressi dell'agricoltura del Veneto, onore dell'agricoltura italiana, anche pei nuovi e felici istituti intesi a favorire tutte le forme del credito ai campi ed a bandire l'usura. Esaminò ciò che ha fatto il Ministero per accogliere i voti del primo Congresso grandinifugo di Casale, cioè: istituzione di due stazioni di controllo e d'osservazione a Casale ed a Conegliano, facilitazione per la polvere degli spari, progetto di legge sui Consorzi antigrandiniferi.

Presentò poscia al Congresso la relazione delle due stazioni sugli esperimenti avvenuti nello scorso anno ed annunciò che queste saranno mantenute per continuare gli studî e sarà istituito sul Monte Rosa un Osservatorio meteorologico.

Ricordò la necessità di provvedere agli infortunî degli operai addetti ai cannoni, migliorando e controllando, coll'aiuto del Ministero della guerra, il materiale ed estendendo i beneficî della legge di assicurazione contro gli infortunî. Rilevò la grande importanza dei liberi Consorzi e di questo Congresso che mostra fede nel valore e nell'energia latenti degli agricoltori. Dichiarò che il Governo attende i risultati dell'attuale Congresso per studiare e proporre gli invocati provvedimenti legislativi. Prese argomento dalle gloriose memorie dello Studio di Padova per ricordare con Galileo il motto: *provando e riprovando*, che rinnovò il metodo sperimentale in Italia.

Chiudendo ricordò con Tito Livio di Padova il *laboremus* che un Imperatore romano aveva posto sulle bandiere vittoriose.

Dichiarato aperto il Congresso si procedè alla nomina delle cariche.

Fu eletto presidente effettivo il prof. Alpe, che assunse la Presidenza accennando al programma che dovrà essere seguito nelle discussioni, le quali cominciarono subito.

S. E. l'on. Sottosegretario di Stato, Rava, e le Autorità passarono poscia in Piazza Vittorio Emanuele a visitare l'Esposizione dei cannoni grandinifughi.

Iersera ebbe luogo un banchetto in onore dell'on. Rava.

Vi presero parte il Prefetto, il Sindaco, i delegati esteri ed il Comitato pel Congresso.

Al levar delle mense pronunziarono applauditi brindisi gli onorevoli deputati Alessio ed Ottavi ed il Sindaco di Casale.

L'on. Rava rispose, vivamente applaudito, ringraziando a nome dell'on. Ministro dell'Agricoltura e suo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. A. R. il Duca d'Aosta fece ritorno ieri sera in Roma.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, alla partecipazione fattagli della Sua elezione a membro dell'Accademia dei Lincei, rispondeva col seguente telegramma diretto al Presidente, on. senatore Messadaglia:

« *Cristiania, 23.*

« Ringrazio Lei ed i membri dell'Accademia dell'onore conferitomi, lieto di essere ammesso in un'Accademia che tanto onore reca all'Italia.

« LUIGI DI SAVOIA ».

In memoria di Re Umberto. — Con l'intervento delle principali Autorità militari, civili e municipali, e di moltissimo concorso di pubblico e di tiratori, ieri nel poligono di Tor di Quinto venne inaugurato un busto di Re Umberto e fu scoperta la lapide che ricorda il Re Martire.

Allietava la cerimonia la musica del 64° Reggimento.

Dopo un breve e brillante discorso del Presidente della Società del Tiro a segno, principe Don Camillo Borghese, furono scoperti il busto e la lapide, fra gli applausi degli intrevenuti.

Il busto di Re Umberto, in marmo bianco, è opera pregevolissima dello scultore Sbricoli.

Fattosi lo scoprimento parlarono l'assessore comm. Coltellacci per il Sindaco, il generale Tournon, comandante il corpo di armata, ed il capitano cav. Magagnini per la Società.

In ultimo il segretario della Società, cav. Mengarini, lesse numerosi dispacci di adesione.

Terminata la cerimonia si procedè alla premiazione dei vincitori delle gare.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per questa sera, alle ore 21.

All'ordine del giorno sono state aggiunte le seguenti nuove proposte:

— Passaggio fra le strade comunali urbane, della via privata al Castro Pretorio, in prolungamento della via Sommacampagna.

— Approvazione degli elenchi suppletivi dei contribuenti della tassa di famiglia per gli esercizî 1898-99.

— Provvedimenti definitivi in ordine al progetto di costruzione dei due edificî scolastici nel quartiere Ludovisi e nel quartiere di S. Lorenzo, da appaltarsi all'impresa Borruso.

Industria italiana. — Con l'intervento delle Autorità, della stampa e di moltissime notabilità, ieri, a S. Giovanni Val d'Arno, fu inaugurata presso le miniere di Castelnuovo, di proprietà della Società delle ferrovie italiane, una fabbrica di mattonelle in lignite, prima in Italia.

Nel pomeriggio fu scoperto, fra gli applausi della popolazione, un monumento alla memoria di Attilio Luzzatto, già deputato di quel Collegio.

Esposizione artistica industriale. — Ieri l'altro, a Reggio Emilia, con l'intervento delle Autorità civili e dei professori Chierici e Campanini, fu inaugurata l'Esposizione artistica industriale permanente istituita dall'on. senatore Uldorico Levi.

Il presidente dell'Esposizione, cav. Menada, pronunciò un forbitissimo discorso riscuotendo calorosi applausi. Diede inoltre lettura di una nobilissima lettera del senatore Levi.

L'esportazione italiana degli agrumi negli Stati-Uniti in diminuzione. — Secondo le cifre pubblicate dalla *Friuli Beyer Union*, l'importazione degli aranci, dall'Italia negli Stati-Uniti, è in continua progressiva decadenza.

Gli agrumi importati nella prima quindicina di luglio ascendono a 115,000 cassette di limoni e 1750 cassette di aranci, men-

tre nel corrispondente periodo dello scorso anno erano stati importati 111,000 cassette di limoni e ben 19,500 cassette di aranci.

Marina militare. — La Squadra permanente del Mediterraneo, al comando di S. A. R. il Duca di Genova, lascia oggi l'ancoraggio di Gaeta per quello di Pozzuoli.

— Domani passerà in armamento a Spezia la R. nave *Città di Milano*, col seguente stato maggiore:

Capitano di corvetta Rosio Arturo, comandante — Tenente di vascello Navone Luigi, ufficiale in 2° — Sottotenente di vascello Alhaique Mario — Capo macchinista di 3ª classe Angrisani Ugo — Medico di 2ª classe Matera Francesco — Commissario di 2ª classe Aquiari Alfredo.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Enna*, della N. G. I., *Duca di Galliera* ed *Etruria*, della Veloce, partirono per Genova, rispettivamente, da Alessandria d'Egitto, Montevideo e Teneriffa; i piroscafi *Sirio*, della N. G. I., e *Miguel Jover*, della C. G., proseguirono per il Plata, entrambi da San Vincenzo; il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L., giunse a Genova. Ieri il piroscafo *Sempione*, della N. G. I., da Gibilterra proseguì per Genova, il piroscafo *Toscana*, della Società *Italia*, giunse a Montevideo, facendo la traversata da Genova in 20 giorni, ed il piroscafo *Savoia*, della Veloce, da Barcellona partì per il Plata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PECHINO, 23. — Al Comando superiore delle forze internazionali sono ora giunte notizie della colonna italo-tedesca diretta a Kalgan. Essa prosegue regolarmente la sua marcia. Le truppe chinesi si ritirarono dopo breve scontro.

Salute ottima.

DIGIONE, 24. — Krüger è partito stamane acclamato dalla popolazione. Egli si dichiarò entusiasta del ricevimento fattogli.

PARIGI, 24. — Krüger al suo arrivo alla stazione venne salutato dal Direttore del Protocollo, Crozier, a nome del Presidente Loubet e del Governo francese

Krüger ringraziò vivamente.

Guérin, a nome del Comitato per l'indipendenza dei Boeri, Grebauval a nome del Consiglio municipale e Chérioux a nome del Consiglio generale, pronunziarono discorsi.

Krüger rispose facendo allusione allo stemma della città di Parigi e dicendo che il Transwaal, come la nave che vi è rappresentata, galleggierà sempre e non si sommergerà mai.

Immense acclamazioni risuonarono nell'interno della stazione. Gridavasi: *Viva Krüger! Viva i Boeri!*

Alla uscita dalla stazione, e lungo tutto il percorso della Piazza della Bastiglia e dei boulevards, la folla ripeteva continuamente le stesse grida di: *Viva Krüger! Viva i Boeri! Viva l'indipendenza dei Boeri!*

Tutti gli spettatori al passaggio di Krüger si scoprivano.

Krüger giunse all'*Hôtel Scribe*, alle ore 11,30, senza incidenti.

La polizia tenne indietro la folla che si accalcava presso l'*Hôtel Scribe*.

Verso mezzogiorno Krüger si affacciò al balcone insieme al suo nipotino, che agitava una bandiera transwaaliana.

Krüger salutò la folla che lo acclamava freneticamente.

Il Presidente Loubet riceverà Krüger oggi, nel pomeriggio.

PARIGI, 24. — Rispondendo agli auguri di benvenuto datigli alla stazione, dal Direttore del Protocollo, Crozier, Krüger, disse: « Il Presidente della Repubblica Sud-Africana ringrazia il Presidente della Repubblica Francese ed il Governo di avergli fatto dare il benvenuto al suo arrivo a Parigi; vi prega di trasmettere i suoi ringraziamenti al Capo dello Stato ed al Governo ».

Krüger, quindi, rispondendo al discorso rivoltogli da Guérin, disse: « Ciò che noi cerchiamo è di mantenere la nostra indipendenza. Convinti come siamo che soltanto l'indipendenza dei popoli garantisce la pace. È per ottenere questa pace fondata sulla libertà e sulla giustizia che noi lottiamo sul suolo delle due Repubbliche e che io stesso sono venuto in Europa. Io ho sempre domandato un arbitrato e lo reclamo ancora. Conto per compiere quest'opera sull'appoggio dei popoli e specialmente sulla simpatia del popolo francese ».

PARIGI, 24. — La folla continua a stazionare dinanzi all'*Hôtel Scribe* gridando: *Viva Krüger! Viva i Boeri!*

Alle ore 3 pom., il Principe Enrico d'Orléans fece visita a Krüger.

Alle ore 3,45, Krüger salì in una carrozza della Presidenza, scortata dai corazzieri, e si recò a far visita al Presidente Loubet.

PARIGI, 24. — Krüger, calorosamente acclamato lungo tutto il percorso, giunse all'Eliseo alle ore 4. Nel cortile del Palazzo un battaglione di fanteria rendeva gli onori militari; la musica suonò l'inno transwaaliano.

Krüger venne introdotto nel salone degli Ambasciatori, dove lo attendeva il Presidente della Repubblica, Loubet, insieme al Ministro degli affari esteri, Delcassé.

Il colloquio durò dieci minuti. Indi Krüger, collo stesso cerimoniale, venne ricondotto all'*Hôtel Scribe*.

Krüger portava la sciarpa, le insegne presidenziali e la Croce di ufficiale della Legione d'onore.

Il Presidente Loubet, alle ore 4,30, si recò all'*Hôtel Scribe* a restituire la visita a Krüger.

BERLINO, 24 — Il giornale *La Germania* annunzia che il deputato Lieber ha presentato al Reichstag un progetto di legge, d'iniziativa dei deputati del Centro, il quale chiede l'abolizione di ogni restrizione nell'esercizio dei culti e piena libertà di religione nell'Impero tedesco.

PARIGI, 25. — Si ha da Pechino, in data di ieri: Si smentisce che le truppe francesi abbiano compiuto atti di saccheggio alle tombe dei Siling e dei Tuling. Furono i Sicks che svaligiarono le pagode dei Siling; ma i Francesi protessero le tombe contro le depredazioni dei Sicks.

WASHINGTON, 25. — *L'Herald* dice che la Russia, la Germania, la Francia, l'Inghilterra ed il Giappone assicurarono gli Stati-Uniti del loro desiderio d' agire concordemente per la pronta soluzione della quistione chinese.

Gli Stati-Uniti chiederanno alla China di stabilire nello Scian-Tung una stazione di carbone.

LISBONA, 25. — Oggi avranno luogo le elezioni dei deputati. Si assicura che il Ministero avrà una grande maggioranza.

PARIGI, 25. — *L'Echo de Paris* dice che Krüger partirà domani sera per Bruxelles, ove rimarrà due giorni e si recherà poscia a L'Aja ed a Berlino.

LIVADIA, 25. — Lo Czar ha passato la giornata di ieri tranquillamente.

Alle 3 pom. la temperatura era 39,7; il polso 88. Alle 9 di sera la temperatura era 39; il polso 80.

Durante la notte l'Imperatore ha dormito bene.

Stamane lo stato generale è soddisfacente; non vi sono complicazioni. Alle ore 9, la temperatura era 37,5; il polso 75.

PARIGI, 25. — Nel pomeriggio grande folla si riunì davanti all'*Hôtel Scribe*, acclamando Krüger che comparve al balcone e vi rimase alcuni minuti.

Un forte gruppo di studenti fece una dimostrazione davanti agli uffici dei giornali *La Libre Parole* e l'*Intransigéant*, accla-

mando Krüger ed emettendo grida anti-inglesi. I dimostranti furono dispersi dalla polizia.

LONDRA, 25. — Il giornale *Reynolds* afferma che rivelazioni sensazionali sui procedimenti della *Chartered Company* sono prossime. Un processo è in corso contro un funzionario importante della *Chartered Company*. Ne risulterebbe la vera storia dell'incursione di Jameson.

LONDRA, 26. — Il *Times* ha da Shanghai: Il Ministro degli Stati-Uniti, Conger, rifiuta di aderire alle domande di pena di morte chiesta contro i principali colpevoli degli eccidî.

LONDRA, 26. — Il *Times* ha da Shanghai, in data 24 corr.: Il generale Ho, con 10,000 Chinesi, si ritira di fronte alla colonna italo-tedesca.

PARIGI, 26. — Secondo il *Figaro*, il Principe Giorgio di Grecia partirà per Roma giovedì.

SOFIA, 26. — Si dice che il Ministro dell'interno, Radoslavow, sia dimissionario in seguito a divergenze col Ministro della guerra, Paprikow.

BERLINO, 26. — Il maresciallo conte di Waldersee telegrafa da Pechino, in data 24 corr.: « Il distaccamento comandato da Muehlenfels, dopo marcie straordinariamente difficili fra gole di montagne, giunse alla Grande Muraglia, per la via di Heng-ling-schong, issandovi la bandiera tedesca.

Sembra che fra le truppe francesi ed i *Boxers* vi sia stato uno scontro assai grave a 30 chilometri al sud di Pao-ting-fu.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 25 novembre 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,6.

Barometro a mezzodì	752,8.
Umidità relativa a mezzodì	79.
Vento a mezzodì	N debole.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 13°,6. Minimo 10°,9.
Pioggia in 24 ore	mm. 5,9.

Li 25 novembre 1900.

In Europa pressione massima di 765 sulla Spagna; minima di 717 sulla Scozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro gradatamente disceso da nord a sud di 1 a 7 mm.; temperatura diminuita al nord-ovest, generalmente aumentata altrove; pioggie quasi ovunque, tranne che sul versante Adriatico centrale; venti forti intorno a ponente sulle coste occidentali delle due isole.

Stamane: cielo vario in Piemonte, lungo le Alpi e nel Napoletano, nuvoloso altrove, pioggie nelle Marche; venti forti intorno a ponente sulle isole, deboli settentrionali al nord, moderati meridionali altrove; Tirreno mosso o agitato.

Barometro: 758 sulla Valle Padana, a 757 in Sardegna; livellato fra 755 a 756 altrove.

Probabilità venti forti intorno a ponente sul Tirreno, deboli settentrionali sull'alta Italia, varî altrove; cielo nuvoloso con pioggie; Tirreno mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 25 novembre 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio .	coperto	legg. mosso	14 1	6 5
Genova	1/2 coperto	calmo	9 7	8 2
Massa e Carrara .	3/4 coperto	mosso	10 5	8 5
Cuneo	sereno	—	4 9	0 6
Torino	1/4 coperto	—	7 0	1 5
Alessandria . . .	1/4 coperto	—	9 0	1 8
Novara	1/4 coperto	—	9 8	1 6
Domodossola . .	1/4 coperto	—	10 5	— 4 3
Pavia	1/4 coperto	—	10 2	1 0
Milano	1/4 coperto	—	9 2	2 3
Sondrio	sereno	—	10 0	1 9
Bergamo	sereno	—	7 0	4 0
Brescia	sereno	—	10 0	4 0
Cremona	nebbioso	—	9 6	3 8
Mantova	nebbioso	—	9 8	4 8
Verona	sereno	—	10 8	4 2
Belluno	3/4 coperto	—	7 5	1 9
Udine	sereno	—	11 3	6 1
Treviso	1/4 coperto	—	11 1	5 6
Venezia	1/2 coperto	calmo	10 9	7 1
Padova	sereno	—	10 9	6 2
Rovigo	nebbioso	—	12 2	5 0
Piacenza	3/4 coperto	—	8 1	4 9
Parma	3/4 coperto	—	8 6	6 9
Reggio nell'Emilia	3/4 coperto	—	8 6	5 6
Modena	1/4 coperto	—	8 0	6 5
Ferrara	3/4 coperto	—	9 3	6 1
Bologna	3/4 coperto	—	8 6	6 9
Ravenna	coperto	—	14 1	7 8
Forlì	coperto	—	11 4	8 0
Pesaro	coperto	mosso	13 7	8 5
Ancona	piovoso	agitato	15 6	10 0
Urbino	piovoso	—	10 0	4 6
Macerata . . .	coperto	—	12 1	7 3
Ascoli Piceno . .	coperto	—	13 0	8 0
Perugia	nebbioso	—	9 4	6 4
Camerino	piovoso	—	9 5	5 2
Lucca	1/2 coperto	—	12 7	7 7
Pisa	coperto	—	12 8	8 4
Livorno	coperto	legg. mosso	11 3	8 5
Firenze	coperto	—	11 6	8 8
Arezzo	piovoso	—	10 8	6 3
Siena	coperto	—	10 0	5 8
Grosseto	coperto	—	11 8	7 1
Roma	coperto	—	13 6	10 0
Teramo	coperto	—	13 9	5 9
Chieti	1/2 coperto	—	15 0	5 6
Aquila	1/2 coperto	—	9 0	3 9
Agnone	coperto	—	10 1	5 0
Foggia	1/4 coperto	—	14 1	7 8
Bari	1/2 coperto	calmo	16 8	8 0
Lecce	coperto	—	16 9	6 6
Caserta	1/4 coperto	—	14 2	8 9
Napoli	sereno	calmo	13 5	9 4
Benevento . . .	1/2 coperto	—	15 0	8 0
Avellino	sereno	—	13 5	5 3
Caggiano	1/4 coperto	—	9 8	5 6
Potenza	1/4 coperto	—	10 0	4 6
Cosenza	piovoso	—	13 0	8 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	16 5	6 3
Reggio Calabria .	3/4 coperto	calmo	17 5	13 4
Trapani	3/4 coperto	mosso	17 3	12 4
Palermo	1/4 coperto	legg. mosso	18 9	9 6
Porto Empedocle .	3/4 coperto	agitato	17 0	10 0
Caltanissetta . .	coperto	—	15 0	7 0
Messina	3/4 coperto	calmo	17 0	13 3
Catania	1/4 coperto	calmo	16 8	10 2
Siracusa	1/2 coperto	calmo	18 1	10 7
Cagliari	1/2 coperto	agitato	17 0	8 5
Sassari	3/4 coperto	—	13 3	8 4

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile* Tumino Raffaele.